1866

Le associazioni si ricevono in **Firenze** dalla Tipografia Eredi Botta, via del Castellaccio, n° 20.

Nelle Provincie del Regno con *vaglia postale* affrancato diretto alla detta Tipografia e dai principali Librai. — Fuori del Regno, alle Direzioni postali.

Le associazioni hanno principio col 1° d'ogni mese.

GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI COMPRESE LE DOMENICHE

N° 67

Le inserzioni giudiziarie [illegible] centesimi per linea o spazio di linea.

Le altre inserzioni **30** cent. per linea o spazio di linea.

Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato.

Un numero separato centesimi **20**.
Arretrato centesimi **40**.

PREZZO D'ASSOCIAZIONE

		Anno	Semestre	Trimestre
Per Firenze	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	L. 42	22	12
Per le Provincie del Regno		» 46	24	13
Svizzera		» 58	31	17
Roma (*franco ai confini*)		» 52	27	15

FIRENZE, Giovedì 8 Marzo

PREZZO D'ASSOCIAZIONE

		Anno	Semestre	Trimestre
Francia	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	L. 82	48	27
Inghil., Belgio, Austria e Germ.		» 112	60	35
Id. per il solo giornale senza i Rendiconti ufficiali del Parlamento		» 82	44	24

PARTE UFFICIALE

Il numero MDCCXVIII (parte supplementare) della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduti i documenti comprovanti la costituzione legale della Banca popolare di Faenza;

Visto il titolo VII, del libro I, del Codice di commercio, ed il Nostro decreto del 30 dicembre 1865, n° 2727;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del ministro dell'istruzione pubblica, reggente il Ministero di agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. La Società anonima col titolo di *Banca popolare di Faenza* costituita in detta città con atto pubblico del 17 novembre 1865, rogato A. Boschi, n° 850-3147 di repertorio, è autorizzata e ne sono approvati gli Statuti inserti all'atto medesimo.

Art. 2. Detti Statuti sono modificati come in appresso:

A. L'articolo 19 è annullato.

B. I due primi paragrafi dell'articolo 38 diranno:

« L'intiero Consiglio dura in carica due anni « ed è revocabile; ogni anno si procederà al- « l'elezione di una metà dei consiglieri i quali « sono rieleggibili.

« Questa rinnovazione, finchè la Cassa di « risparmio conserva il diritto d'elezione a ter- « mine dell'articolo 37 sarà fatta d'accordo « tra essa e la Società. »

C. Nell'articolo 44 alle parole « primi tre anni » si sostituiscono le altre « *primi due anni* » e vi si aggiunge in fine questo paragrafo:

« Nel primo anno si procederà al sorteggio « della metà dei consiglieri che deve essere sur- « rogata a norma dell'articolo 138 del Codice « di commercio. »

Art. 3. La Società anzidetta sarà invigilata dal Governo e contribuirà annualmente nelle spese commissariali per lire centocinquanta.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 18 febbraio 1866.

VITTORIO EMANUELE.

Berti.

Il numero MDCCXIX (Parte supplementare) della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto.

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la deliberazione dei soci dell'Accademia delle Stanze di Lucca in data del 20 gennaio 1865 per modificazione allo Statuto organico di essa Accademia approvato con decreto ducale del 19 luglio 1843;

Avuto il parere del consiglio di Stato;

Sovra proposta del ministro dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. In aggiunta e modificazione dello Statuto organico dell'Accademia delle Stanze in Lucca sono approvati i seguenti articoli così proposti dai soci dell'Accademia:

« 1°. Tutte le volte che si farà luogo alla convocazione dell'Accademia per gli effetti di cui all'art. 13 degli Statuti, e tutte le volte che il console riconoscerà il bisogno di doverla convocare, se al primo invito non si otterrà il numero legale, quei soci che si congregheranno sul secondo invito potranno legalmente e validamente deliberare e decretare su qualunque materia, purchè trovinsi riuniti in numero non minore di *diciasette*, oltre il console, ed uno dei consiglieri, e le deliberazioni e i decreti avranno forza obbligatoria anco a riguardo dei non presenti.

« Il secondo invito dovrà contenere la indicazione di *secondo* nel quale sarà espresso l'oggetto dell'adunanza.

« 2°. Se al primo invito non potrà legalmente adunarsi il consiglio amministrativo per mancanza del numero legale, sia per trattare di affari ordinari, sia per l'ammissione o conferma degli intervenienti, e squittinio di candidati per essere ammessi come soci al secondo invito, potranno legalmente deliberare, confermare, ammettere e squittinare quei componenti il consiglio, che si troveranno presenti purchè in numero non minore di *cinque*, oltre il console ed uno dei consiglieri, e i partiti saranno sempre vinti ai due terzi dei voti affermativi, quantunque si tratti di ammissione d'intervenienti, o di conferma, o di squittinio. Il secondo invito dovrà contenere l'indicazione di *secondo*.

« 3°. Sarà in facoltà del Corpo accademico di imporre ai singoli soci, anno per anno, una tassa non maggiore di lire trenta italiane, la corresponsione della quale potrà essere repartita in quelle rate che il Corpo stesso reputerà conveniente, e una tale tassa dovrà essere unicamente imposta per dimettere le passività attuali.

« 4°. Soggiaceranno all'obbligo della corresponsione della tassa preaccennata anche i soci che non intervennero all'adunanza nella quale fu decretata. Vi soggiaceranno pure i rappresentanti di quei soci, che per morte avessero cessato di essere tali, secondo che dispone l'art. 7 degli Statuti accademici.

« 5°. Il partito pér decretare la imposta rimarrà vinto con la maggiorità dei voti affermativi dei congregati. »

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 18 febbraio 1866.

VITTORIO EMANUELE.

Chiaves.

Il numero 2804 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge del 15 novembre 1865, n° 2604, con la quale il Governo del Re fu autorizzato a promulgare e rendere esecutoria con decreto reale in tutte le provincie del Regno la legge consolare del 15 agosto 1858, colle modificazioni richieste dalle nuove esigenze del servizio e dalle leggi di unificazione;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro degli affari esteri, di accordo con quello di grazia e giustizia e dei culti;

Noi abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

TITOLO I.

DELL'ORDINAMENTO DEI CONSOLATI.

Art. 1. Il personale dei consolati è diviso in due categorie: la prima di agenti inviati, la seconda di agenti locali.

La pianta del personale consolare di prima categoria e gli stipendi rispettivi sono fissati dall'annessa tabella *A*.

Gli assegnamenti locali sono designati nella tabella *B*.

Art. 2. Gli ufficiali consolari di prima categoria saranno destinati ai consolati designati nella tabella *B*.

Potrà tuttavia il Governo, quando gl'interessi dello Stato lo richiedano, destinare ad altri consolati ufficiali consolari di prima categoria, e disporre in altro modo degli assegnamenti di cui nella tabella *B*, purchè non se ne accresca l'ammontare complessivo, nè si aumenti il numero degli ufficiali stipendiati come nella tabella *A*.

Art. 3. L'erezione o la soppressione dei consolati si fa con decreto reale.

L'erezione o la soppressione delle agenzie consolari si fa con decreto del Ministero, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*.

Art. 4. Il personale di prima categoria si compone:

1° Di consoli generali di 1ª e 2ª classe;

2° Di consoli di 1ª e 2ª classe;

3° Di vice-consoli di 1ª, 2ª e 3ª classe.

Tutti sono nominati dal Re sulla proposta del ministro per gli affari esteri.

Devono essere cittadini italiani.

Non possono esercitare il commercio.

Percepiscono uno stipendio personale, un assegnamento locale, una quota parte delle tasse consolari e le indennità fissate dalla presente legge.

Hanno diritto alla pensione di riposo secondo la legge relativa.

Art. 5. Il personale di seconda categoria è composto di consoli generali, di consoli, di vice-consoli e di agenti consolari senza distinzione di classe.

I consoli generali e consoli sono nominati dal Re sulla proposta del ministro per gli affari esteri.

I vice-consoli e gli agenti consolari sono nominati dai consoli generali e consoli, previa approvazione del Ministero.

Possono essere sudditi esteri.

Percepiscono solamente le tasse consolari secondo il prescritto dell'art. 6.

Art. 6. Le tasse che si riscuotono negli uffici consolari a tenore della tariffa annessa alla presente legge, sono distribuite nel modo seguente:

Negli uffici retti da consoli di prima categoria.

Spetta all'erario:

Sulle tasse percette per atti notarili, il 75 °/₀;

Sulle tasse riscosse per altri atti di qualsiasi natura, l'85 °/₀;

Sui diritti di copia, il 5 °/₀.

Al console generale o console:

Sulle tasse percette per atti notarili, il 20 °/₀;

Sulle tasse riscosse per gli altri atti, il 10 °/₀;

Sui diritti di copia, il 90 °/₀.

Al vice-console più anziano;

Su tutte indistintamente le tasse percette nel consolato, il 5 °/₀.

Negli uffici retti da vice-consoli di prima categoria sotto la dipendenza del console.

Spetta all'erario:

Sulle tasse percette per atti notarili, il 75 °/₀;

Su quelle riscosse per altri atti, l'85 °/₀.

Sui diritti di copia, il 5 °/₀.

Al vice-console capo d'ufficio:

Sulle tasse percette per atti di qualsiasi natura, il 5 °/₀;

Sui diritti di copia, l'85 °/₀.

Al console capo del distretto:

Sulle tasse percette per atti notarili, il 20 °/₀;

Su quelle riscosse per ogni altro atto, il 10 °/₀;

Sui diritti di copia, il 10 °/₀.

Nei consolati retti da consoli di seconda categoria spetta all'erario su tutte le tasse indistintamente il 10 °/₀, al console il 90 °/₀.

Nelle agenzie consolari dipendenti da consoli di prima categoria spetta all'erario su tutte le tasse indistintamente il 25 °/₀, all'agente consolare il 60 °/₀, al console il 10 °/₀, al vice-console il 5 °/₀.

Nelle agenzie consolari dipendenti da consoli di seconda categoria spetta all'erario il 10 °/₀, al console il 30 °/₀, all'agente consolare il 60 °/₀.

Art. 7. Lo stipendio personale decorre dalla data della nomina, purchè l'eletto si trovi al suo posto nel termine che sarà fissato dal Ministero con apposito decreto.

L'assegnamento locale e la partecipazione alle tasse consolari hanno luogo dal giorno in cui l'ufficiale consolare assume l'esercizio delle sue funzioni.

Art. 8. Un'indennità per le spese necessarie di viaggio viene accordata agli ufficiali consolari della prima categoria nei modi e limiti determinati dal regolamento.

Essa ha luogo nei casi di prima nomina o di traslocazione, ed in quegli altri di regio servizio non contemplati dalla tariffa.

Art. 9. Morendo in attività di servizio un ufficiale consolare di prima categoria, sarà provveduto a spese dello Stato pel ritorno della famiglia in patria.

Art. 10. Agli ufficiali consolari di prima categoria infraindicati viene concessa nei casi di prima nomina o di traslocazione un'indennità di primo stabilimento fissata come segue.

Nei paesi transatlantici:

Ai consoli generali	L. 10,000
Ai consoli	» 8,000
Ai vice-consoli capi d'ufficio	» 3,000

In tutti gli altri paesi:

Ai consoli generali	» 8,000
Ai consoli	» 6,000
Ai vice-consoli capi d'ufficio	» 2,000

Nei casi di promozione da console a console generale nella stessa residenza non si fa luogo ad aumento d'indennità a tale titolo.

Art. 11. L'indennità di cui all'articolo precedente sarà pagata contemporaneamente alla nomina o traslocazione. Non s'intenderà però acquistata se non in cinque anni dalla data della nomina o traslocazione, cioè metà nel primo anno, e metà in rate uguali nei quattro anni successivi.

L'anno incominciato si avrà per compiuto, sempre quando l'ufficiale consolare siasi recato al luogo destinato.

Laddove avvenga la traslocazione nel corso del quinquennio, dovrà l'indennità del nuovo stabilimento essere proporzionalmente diminuita.

Art. 12. In caso di morte d'un ufficiale consolare in attività di servizio, o di suo collocamento a riposo per ragione di malattia, e per altre cause non imputabili a sua colpa, non si farà luogo alla restituzione dell'indennità che non fosse ancor acquistata a di lui beneficio.

Dovrà farsi la restituzione negli altri casi e secondo le norme di computo stabilite nell'articolo precedente.

Art. 13. Le spese dei locali necessari al servizio consolare, quelle di cancelleria, di amanuensi e di commessi, di uscieri ed inservienti d'ufficio, di conservazione e riparazione della bandiera e dello stemma nazionale, sono a carico dei titolari degli uffici consolari.

Art. 14. Sono a carico dello Stato e vengono rimborsate ai consoli le seguenti spese:

1° Quella di acquisto della bandiera e dello stemma nazionale;

2° Quelle degli interpreti di seconda categoria e delle guardie nei paesi nei quali è concesso ai consoli l'esercizio della giurisdizione contenziosa, sempre quando siano preventivamente autorizzate dal Ministero per gli affari esteri;

3° Quelle di posta per le lettere e pieghi di servizio;

4° Quelle di sussidio e di ritorno in patria dei nazionali indigenti o naufraghi nei luoghi e limiti fissati dal regolamento;

5° Tutte le altre spese che per ragione di servizio siano state dal Ministero per gli affari esteri preventivamente ordinate od autorizzate; ovvero, fatte in casi urgenti, siano state dallo stesso Ministero approvate.

Art. 15. Gli aspiranti al posto di applicato volontario nella carriera consolare dovranno essere laureati in legge od altrimenti abilitati all'esercizio dell'avvocheria o delle funzioni giudiziarie, ed essere inoltre dichiarati idonei in apposito esame secondo le norme che saranno determinate dal regolamento.

Il numero degli applicati volontari non potrà eccedere l'ottava parte del numero complessivo dei consoli di prima categoria.

Agli applicati volontari destinati presso i consolati all'estero potrà essere corrisposto un annuo assegnamento locale che verrà fissato per decreto reale sul fondo a tal uopo stanziato sul bilancio.

Art. 16. Presso ai consolati ai quali i trattati o gli usi consentono l'esercizio di una giurisdizione contenziosa, civile o penale, può, quando ne sia riconosciuta la necessità, essere destinato un ufficiale dell'ordine giudiziario per coadiuvare il console nell'amministrazione della giustizia.

Questo ufficiale durante il suo soggiorno all'estero assume il titolo di console aggiunto; conserva tuttavia la sua anzianità nella carriera giudiziaria, della quale continua a far parte come se fosse addetto ad uno dei tribunali dello Stato.

Lo stipendio personale gli sarà corrisposto secondo il suo grado; egli avrà inoltre diritto ad un annuo assegnamento locale come dalla tabella *B* e ad un'indennità di L. 3,000 che gli sarà pagata a titolo di primo stabilimento nell'occasione della sua prima nomina, od in caso di traslocazione da un consolato ad un altro.

Gli saranno pure applicate le disposizioni degli articoli 7, 8, 9, 11 e 12 della presente legge.

Art. 17. Quando il movimento degli affari ne dimostri la necessità, può il Governo destinare presso i consolati esercenti la giurisdizione, nel limite delle somme a tal uopo stanziate in bilancio, impiegati speciali per coadiuvare il console nell'esercizio delle sue funzioni. Questi impiegati non acquisteranno alcun diritto alla carriera consolare, ma conserveranno i diritti e l'anzianità della propria carriera dalla quale uscissero.

Art. 18. In caso di assenza, di vacanza o di impedimento, il console sarà supplito dal vice-console, e, in difetto di questo, dalla persona che sarà a tal fine designata a tenore del regolamento.

Art. 19. Si provvederà con regolamento da approvarsi per decreto reale a quanto riguarda la circoscrizione territoriale dei singoli consolati, l'ammessione ed il trattamento degli interpreti di prima categoria, l'ammessione nella carriera consolare, il computo del servizio per istabilire l'anzianità, la progressione nei gradi, le discipline degli ufficiali consolari, le reggenze, i congedi e la tenuta della contabilità.

TITOLO II.

Capo I. — *Delle attribuzioni dei consoli.*

Art. 20. I consoli esercitano funzioni amministrative, ed in caso di delegazione, eziandio diplomatiche. Rivestono pure la qualità di notai, di ufficiali dello stato civile rispetto ai nazionali ed anche di giudici entro i limiti dei trattati, degli usi e delle leggi locali, uniformandosi alla presente legge ed alle altre leggi del Regno.

Art. 21. I consoli vegliano all'osservanza dei trattati, alla tutela degl'interessi dello Stato, al mantenimento del rispetto dovuto alla bandiera nazionale.

Art. 22. Tengono ragguagliato il Governo del Re di tutto ciò che può essere di pubblica utilità in ordine principalmente alla navigazione, al commercio, all'industria ed alla pubblica salute.

Art. 23. Assistono e proteggono i nazionali, tutelano i loro interessi, specialmente se assenti, ed esercitano verso di essi gli atti d'amministrazione permessi dalle leggi ed usi locali.

Art. 24. Tengono aperto nell'ufficio consolare un registro per l'inscrizione dei nazionali dimoranti nel distretto.

L'inscrizione è fatta gratuitamente se avviene entro il termine di sei mesi, in difetto darà luogo al pagamento di una tassa eguale a quella che sarebbe da ciascuno dovuta per ottenere il suo passaporto.

A richiesta degli inscritti il console ne spedisce loro il certificato.

In margine del registro sarà presa annotazione dei fatti o documenti producenti la perdita della cittadinanza e dei diritti civili, od una restrizione nell'esercizio dei medesimi.

Art. 25. I consoli fanno nel limite degli usi e delle convenzioni diplomatiche tutti gli atti conservatorii nel caso di decesso di un italiano, o di un naufragio di un bastimento nazionale nel distretto del loro consolato.

Art. 26. I consoli compiono rispetto alla marina mercantile gli atti che sono loro attribuiti dal codice di commercio, dal codice per la marina mercantile, dalla presente legge, e dalle altre leggi o regolamenti.

Infliggono pene disciplinari per le infrazioni di disciplina commesse dai marinai dei bastimenti mercantili.

Art. 27. Invigilano a che i capitani e gli equipaggi di bastimenti mercantili osservino le leggi, i regolamenti ed i pubblici trattati.

Art. 28. Vidimano, ed ove d'uopo rilasciano e confermano le patenti di sanità.

Accordano passaporti ai nazionali, li concedono pure agli esteri nei casi previsti dai regolamenti, e vidimano i passaporti nazionali ed esteri.

Art. 29. I consoli esercitano riguardo ai nazionali le funzioni di ufficiali di stato civile uniformandosi alle leggi del Regno, salve le eccezioni e le disposizioni stabilite dalla presente legge.

Ricevono in tale qualità, quando ne siano richiesti, gli atti di nascita, di matrimonio e di morte dei cittadini italiani, e le dichiarazioni relative alla cittadinanza, osservando le forme prescritte, e ne trasmettono entro tre mesi copia autentica al Ministero degli affari esteri.

Possono anche ricevere, ove le leggi, gli usi o le consuetudini locali lo permettano, gli atti di matrimonio fra un italiano ed una straniera.

Art. 30. Ricevono pure in deposito copia autentica degli atti di nascita o di morte fatti durante il viaggio dai capitani o patroni dei bastimenti nazionali, e la trasmettono al Ministero degli affari esteri entro tre mesi.

Art. 31. L'inscrizione degli atti di stato civile si fa sovra uno o più registri per doppio, a norma di quanto verrà disposto dal Ministero degli affari esteri.

Le pubblicazioni degli atti di matrimonio devono in qualsiasi caso essere inscritte sovra un registro distinto.

Art. 32. La vidimazione dei registri, nelle forme prescritte dall'articolo 357 del codice civile, è fatta dal console o da altro ufficiale da lui delegato.

Art. 33. I registri saranno chiusi dal console il 1° di gennaio di ogni anno mediante apposita dichiarazione scritta e sottoscritta immediatamente dopo l'ultimo atto.

Uno degli originali sarà depositato negli archivi del consolato, l'altro verrà spedito al Ministero degli affari esteri nel termine di tre mesi.

Art. 34. Il registro delle pubblicazioni e gli allegati contemplati nell'art. 361 del codice civile, dopo essere stati vidimati dal console, verranno conservati negli archivi del consolato, ove saranno custoditi coi registri originali, che devono rimanere depositati negli archivi stessi.

Art. 35. Qualunque annotazione sopra un atto già inscritto nei registri, quando sia legalmente ordinata, si farà dal console in margine dell'atto stesso a richiesta delle parti interessate. Il console ne trasmetterà inoltre entro tre mesi copia autentica al Ministero degli affari esteri, il quale ne darà comunicazione al Ministero della giustizia.

Art. 36. Oltre alle pubblicazioni che a termine degli articoli 70 e 100 del codice civile debbono farsi nel Regno, due altre pubblicazioni saranno fatte anche presso il consolato in due domeniche successive. L'atto resterà affisso alla porta della cancelleria nell'intervallo tra l'una e l'altra pubblicazione e per sei giorni successivi, e dovrà indicare davanti a quale ufficiale dello stato civile sarà celebrato il matrimonio.

Art. 37. Il console potrà per cause gravi dispensare dalla seconda pubblicazione.

Art. 38. Il Governo potrà, con reale decreto da inserirsi nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti, delegare ai consoli residenti in lontani paesi la facoltà di dispensare per cause gravissime:

1° Da ambedue le pubblicazioni che devono farsi nella residenza del consolato, mediante però la presentazione di un atto di notorietà conforme al disposto del primo capoverso dell'articolo 78 del Codice civile;

2° Dalle pubblicazioni da farsi nel Regno, purchè gli sposi risiedano da oltre un anno nel distretto del consolato;

3° Dall'impedimento dell'età di cui all'articolo 55 del Codice civile.

Art. 39. Il matrimonio deve essere celebrato nella casa consolare e pubblicamente innanzi al console del distretto nel quale uno degli sposi abbia il domicilio o la residenza, osservate nel resto le altre formalità prescritte dal Codice civile.

Art. 40. In caso di rifiuto del console di procedere alle pubblicazioni, ovvero di celebrare il matrimonio, le parti che lo credono ingiusto presentano alla cancelleria consolare un ricorso, il quale nei modi ordinari sarà trasmesso al procuratore del Re presso il tribunale del luogo di domicilio del reclamante, onde promuova dal tribunale in Camera di consiglio i provvedimenti opportuni. Il decreto del tribunale verrà collo stesso mezzo trasmesso al console, che lo farà notificare agli interessati.

Nei paesi tuttavia nei quali è concesso ai consolati l'esercizio della giurisdizione contenziosa, le parti si provvederanno direttamente nanti il tribunale consolare.

Art. 41. Quando vi siano opposizioni alla celebrazione del matrimonio, le medesime saranno risolte dal tribunale del luogo di domicilio dello sposo, salvo che questo risieda in uno dei paesi nei quali è concesso ai consolati l'esercizio della giurisdizione contenziosa, nel qual caso l'opposizione sarà portata nanti il tribunale consolare.

I tribunali consolari sono pure competenti a giudicare sovra le domande di rettificazione degli atti di stato civile, stati ricevuti dai consoli del distretto rispettivo.

Art. 42. Le disposizioni degli articoli 29 e seguenti relative alle funzioni concernenti lo stato civile sono pure applicabili ai regii agenti diplomatici.

Con regolamento da approvarsi per reale decreto saranno determinate le altre norme che i consoli dovranno seguire nell'esercizio delle funzioni di ufficiali dello stato civile.

Art. 43. I consoli rilasciano certificati di vita ai nazionali ed anche agli esteri quando ne debbano far uso nello Stato.

Art. 44. I consoli esercitano rispetto ai nazionali le funzioni di notai uniformandosi al Codice civile ed al Codice di commercio per le disposizioni nei medesimi contenute, salve le eccezioni di cui infra.

Negli atti che ricevono esprimono in lettere e senza abbreviature l'anno, mese, giorno e luogo, come anche le somme cadenti nell'obbligazione, liberazione o disposizione qualunque; e gli atti stessi, previa lettura ed ove d'uopo spiegazione fattane alle parti, sono da queste e dai testimoni nel numero stabilito dalle leggi, sottoscritti o sottosegnati, e muniti infine della firma del console.

Le copie degli atti devono essere scritte nella stessa forma degli originali.

Un regolamento prescriverà le altre cautele che dovranno i consoli osservare nelle loro funzioni notarili, e le norme per la tenuta e conservazione delle minute.

I consoli possono anche ricevere gli atti in cui le parti od una di esse siano estere, purchè non vi ostino le leggi o gli usi locali, ovvero si tratti di affari vertenti o di beni situati nello Stato, ed in questo debbano gli atti stessi avere la loro esecuzione.

Art. 45. Negli atti ricevuti dai consoli i testi-

moni debbono avere i requisiti prescritti dalle leggi dello Stato.

Art. 46. I consoli ricevono i testamenti pubblici e quelli in forma segreta osservando le forme prescritte dal Codice civile, salve le eccezioni stabilite dalla presente legge.

Art. 47. L'apertura dei testamenti segreti deve farsi dal console, osservando nel resto le formalità prescritte dall'articolo 915 del Codice civile.

Art. 48. Venendo depositato un testamento olografo, il console lo riceverà se presentato dal testatore, e farà risultare della consegna mediante processo verbale che sarà sottoscritto da lui, dal testatore e da due testimoni.

La carta contenente il testamento sarà unita al processo verbale di consegna e sarà con esso custodita.

Art. 49. Sull'istanza di chiunque creda avervi interesse il console riceverà pure in deposito, in presenza di due testimoni, il testamento olografo di qualsiasi italiano che abbia cessato di vivere, facendone risultare mediante processo verbale in conformità al disposto dell'art. 912 del Codice civile.

La carta in cui si contiene il testamento sarà vidimata in calce di ciascun mezzo foglio dai due testimoni e dal console.

Il processo verbale di deposito sarà sottoscritto dal richiedente, dal console e dai testimoni.

Art. 50. Venendo chiesto dal testatore il ritiro del testamento segreto o del testamento olografo stato depositato come all'articolo 48, il console, dopo essersi particolarmente accertato dell'identità della di lui persona, stenderà processo verbale della restituzione in presenza del testatore stesso e di due testimoni.

Il processo verbale sarà sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal console.

Art. 51. Il console trasmetterà al Ministero degli affari esteri copia autentica del testamento pubblico, dell'atto di consegna, di quello di apertura e pubblicazione del testamento ricevuto in forma segreta, e del processo verbale di deposito del testamento olografo contemplato nell'art. 912 del Codice civile, e nell'art. 49 della presente legge.

Art. 52. I protesti per mancanza di accettazione o di pagamento delle lettere di cambio e dei biglietti all'ordine potranno essere fatti dal console stesso o col mezzo di altra persona quando ciò sia conforme agli usi del paese, purchè non manchi in ogni caso la presenza di due testimoni.

Art. 53. I consoli vidimano, quando ne siano richiesti, i libri di commercio a norma di quanto è prescritto dall'articolo 18 del Codice di commercio.

Art. 54. Le dichiarazioni di cui agli articoli 944, 955 e 1444 del Codice civile potranno, quando l'erede si trovi all'estero, riceversi negli uffici consolari, e copia dell'atto verrà trasmessa per mezzo del Ministero degli affari esteri a quello di grazia e giustizia, per essere unita ai registri della cancelleria della pretura, nel cui distretto si è aperta la successione od è seguito lo scioglimento della comunione.

Art. 55. I consoli rilasciano copie autentiche degli atti da essi ricevuti, e di ogni atto o scrittura che venga depositata presso di essi.

Art. 56. Rilasciano traduzioni dalla lingua italiana e dalla francese in quella del paese ove risiedono, e viceversa, di atti e documenti che loro vengono a tal fine presentati.

Art. 57. Legalizzano gli atti e documenti spediti nello Stato ove risiedono, quando sono destinati a far fede avanti le autorità nazionali, e quelli spediti dalle autorità nazionali quando sono destinati a far fede avanti le autorità estere, previa, quanto agli ultimi, la legalizzazione del Ministero per gli affari esteri, o dell'autorità da lui delegata.

Art. 58. Si adoperano, se richiesti, onde comporre amichevolmente le contestazioni insorte fra nazionali, e fra questi e sudditi esteri.

Art. 59. Giudicano come arbitri, quando ne sia loro deferita la cognizione, le contestazioni vertenti fra nazionali, purchè preceda un compromesso col quale le parti rinunzino ad ogni appello ed autorizzino il console a procedere come compositore amichevole senza formalità di giudizio, e non vi ostino le leggi del luogo.

La sentenza verrà firmata dal console, che ne potrà rilasciare copia esecutoria quando essa debba essere eseguita nello Stato.

Art. 60. I consoli esercitano, in materia di leva e rispetto ad altri pubblici servizi, tutte quelle attribuzioni che sono o saranno loro deferite nelle leggi e regolamenti del Regno.

Art. 61. Oltre alle attribuzioni specificate nel presente capo, i consoli eserciteranno pure tutte quelle altre attribuzioni giurisdizionali di cui nel capo seguente.

Art. 62. I cancellieri che fossero nominati con reale decreto presso le legazioni del Re all'estero, avranno le stesse attribuzioni e le stesse facoltà concesse ai consoli dalla presente legge.

Art. 63. I vice-consoli di prima categoria preposti alla direzione dei vice-consolati, compiono sotto la dipendenza dei consoli del distretto in cui sono stabiliti tutte le funzioni attribuite ai consoli stessi, salve le eccezioni stabilite nella presente legge.

Art. 64. Gli agenti consolari, oltre le funzioni che verranno loro attribuite dai regolamenti o commesse dai consoli, esercitano anche le seguenti:

1° Nei casi e nei limiti di cui all'articolo 25 procedono alle misure conservatorie le più urgenti, dandone tosto avviso al console;

2° Compiono gli atti di cui agli articoli 23, 26, 27, 57, 58 e 59, osservate le regole ivi prescritte per i consoli;

3° Spediscono certificati di vita, e vidimano i passaporti a norma degli articoli 28 e 43.

4° Ricevono le procure alle liti e quelle speciali per un contratto od altro atto, come pure quelle per intervenire alle deliberazioni dei consigli di famiglia e simili, gli atti di consenso o di autorizzazione dei genitori ed ascendenti a favore di discendenti, del marito a favore della moglie, le cauzioni di stare in giudizio nelle materie penali, le testimoniali di attestazione, e gli atti di cauzione degli economi deputati nei giudizi di graduazione.

CAPO II. — *Del modo di esercitare la giurisdizione in quei paesi ed in quei casi in cui i trattati o gli usi ne acconsentono l'esercizio.*

SEZIONE I. — *Disposizioni generali.*

Art. 65. In quei paesi ed in quei casi in cui i trattati o gli usi acconsentono ai consolati una giurisdizione riguardo ai nazionali, i medesimi la eserciteranno nei limiti degli stessi trattati ed usi, ed in conformità delle disposizioni che seguono.

Art. 66. La giurisdizione è volontaria o contenziosa, civile o penale, ed è esercitata dai consoli o dai tribunali consolari, secondo i casi e nei luoghi accennati dalla presente legge.

Art. 67. I tribunali consolari saranno soltanto istituiti in quei paesi, nei quali sia, per riguardo ai nazionali, indistintamente concesso l'esercizio di una giurisdizione contenziosa, civile o penale.

Art. 68. Il tribunale consolare è composto del console o di chi ne fa le veci, che ne è il presidente, e di due giudici.

Art. 69. Il console sceglie al principio d'ogni anno fra le persone residenti nel distretto consolare, e preferibilmente fra gli italiani, quel numero di giudici e di giudici supplenti, che ravviserà necessario per il buon andamento dell'amministrazione della giustizia.

L'elenco dei giudici e dei supplenti sarà pubblicato nella sala d'udienza del tribunale, e con apposito decreto consolare sarà fissato il loro turno di servizio durante l'anno.

Art. 70. I giudici ed i supplenti, prima di assumere l'esercizio delle loro funzioni, ove non osti il culto religioso che professano, giureranno a mani del console stesso « di mantenere il segreto delle deliberazioni, e di adempiere con onore e coscienza, secondo le leggi dello Stato, l'ufficio di giudice. »

Art. 71. Ove per qualunque ragione non si possa comporre o radunare il tribunale consolare, il console ne eserciterà le attribuzioni, facendone menzione in capo degli atti.

Art. 72. Il vice-console compie le funzioni di cancelliere del console e del tribunale consolare.

In sua mancanza od impedimento, qualora si tratti di atti ai quali il console non possa procedere da solo, questi designerà altra persona a farne le veci, la quale presterà a sue mani giuramento « di esercitare fedelmente le funzioni commessegli e di osservare il segreto negli atti in cui è richiesto. »

Art. 73. Il console provvede per l'esecuzione delle proprie sentenze e di quelle del tribunale consolare.

Art. 74. Le citazioni, le intimazioni, le notificazioni e le esecuzioni potranno essere fatte dall'ufficiale incaricato delle funzioni di cancelliere, ovvero da quell'altra persona che a tal uopo verrà dal console deputata, la quale, ove non osti il culto religioso che professa, prima di intraprenderle, presterà giuramento « di eseguirle fedelmente. »

Art. 75. Nessuno potrà essere ammesso ad esercitare l'uffizio di patrocinatore o di difensore nanti i consolati se prima non ne avrà ottenuta l'autorizzazione dal console, salvo il ricorso al Ministero degli affari esteri in caso di rifiuto. Gli aspiranti a tale ufficio dovranno far constare della loro capacità e moralità nelle forme che saranno indicate dal regolamento.

SEZIONE II. — *Della competenza, della procedura civile e commerciale.*

Art. 76. I consoli giudicano di quelle controversie che loro siano particolarmente attribuite dalle leggi, dai trattati o dagli usi ricevuti.

Art. 77. Essi giudicano inappellabilmente le controversie che sorgono fra gli individui componenti gli equipaggi dei bastimenti nazionali di commercio, riguardo ai salari, agli alimenti ed a qualsiasi altra obbligazione dipendente dalla navigazione; come pure quelle riguardanti le somministranze da farsi dai capitani o dai patroni ai marinai lasciati a terra.

Giudicano, pure senza appello quelle altre controversie di qualunque natura, il cui valore non ecceda le lire 500, sorte fra nazionali, o nelle quali questi sieno convenuti, ove però in questo secondo caso non ostino gli usi diversamente nei varii paesi introdotti.

Art. 78. Le controversie di cui all'articolo precedente, se eccedono le lire 500, sono di competenza del tribunale consolare.

Art. 79. Sono però sempre riservate ai tribunali del Regno le cause riguardanti lo stato civile delle persone, salva ai consoli ed ai tribunali consolari la cognizione di tali quistioni in via incidentale, nel qual caso gli effetti della sentenza saranno limitati alla specie decisa.

Art. 80. Ogni domanda sarà inoltrata con un ricorso presentato al console, contenente il nome, il cognome, la condizione e la dimora del convenuto, e l'enunciazione sommaria della domanda, dei mezzi e dei titoli sui quali si fonda. Il ricorso sarà sottoscritto dall'attore o dal suo mandatario.

Art. 81. Potrà tener luogo di tale ricorso anche una informativa od una esposizione fatta al console od altro ufficiale consolare, purchè quando sia fatta verbalmente venga ridotta in iscritto e firmata dall'esponente o dal suo mandatario.

Qualora l'esponente non sappia scrivere, basterà la firma dell'ufficiale consolare, il quale però dovrà farne menzione nell'atto.

Art. 82. Sovra il ricorso, sull'informativa o sull'esposizione di cui all'articolo precedente, il console ordinerà che le parti compaiano avanti di lui o del tribunale consolare secondo i casi, e nel luogo, giorno ed ora che crederà di fissare, avuto riguardo alle distanze ed alle circostanze.

Quando vi sia urgenza, il console potrà ordinare che le parti compaiano immediatamente.

Il suo decreto sarà esecutorio non ostante opposizione od appello.

(*Continua*)

PARTE NON UFFICIALE

INTERNO

CAMERA DEI DEPUTATI

Approvata l'elezione del signor Francesco Stocco a deputato del collegio di Nicastro, la Camera proseguì la discussione dello schema di legge riguardante la convenzione per sopimento di lite relativa alle pinete di Ravenna, alla quale presero parte i deputati Farini, Pepoli, Castiglia, Del Zio, Asproni, Sella, Cordova, Bargoni, Gioachino Rasponi, Cancellieri, Capone, Cortese, Musmeci, Ercole, Comin, Cadolini, La Porta, Sanguinetti, il relatore Mazzarella e i ministri di grazia e giustizia e dell'interno.

In seguito alla rinuncia degli onorevoli deputati Ricasoli da presidente del 7° ufficio, e Liborio Romano da vice-presidente l'ufficio stesso procedè alla nomina d'un altro presidente nella persona dell'onorevole Poerio, e vice-presidente nella persona dell'onorevole Cortese.

Progetto di legge n° 47. — Abolizione delle Direzioni della sanità marittima investendo i prefetti delle loro attribuzioni.

Commissari:

Ufficio 1. — Cancellieri.
» 2 — De Blasio Tiberio.
» 3. — Papa.
» 4. — Vincava.
» 5. — Ricci Vincenzo.
» 6. — Pescetto.
» 7. — Pasella.
» 8. — Salvagnoli.
» 9. — Negrotto.

Progetto di legge n° 63. — Esecuzione di una lotteria di beni immobili già promessa alla duchessa Felicita Bevilacqua, erede del duca Guglielmo Bevilacqua.

Commissari:

Ufficio 1. — Macchi.
» 2. — Brunetti.
» 3. — Guerrieri.
» 4. — Robecchi.
» 5. — Giustinian.
» 6. — Mazzarella.
» 7. — Venturelli.
» 8. — Salaris.
» 9. — Miceli.

MINISTERO DELL'INTERNO

AVVISO DI CONCORSO

Dovendosi provvedere mediante concorso per titoli alla nomina di un medico visitatore di 5ª categoria in Lucca, coll'annuo assegnamento di L. 500 per un triennio, s'invitano tutti coloro che vogliono aspirarvi a presentare entro il mese di marzo prossimo alla prefettura di quella città le loro dimande corredate dei titoli prescritti all'art. 2 del Regolamento approvato con ministeriale decreto del 1° marzo 1864.

Il direttore capo della divisione VII
A. SCIBONA.

NOTIZIE ESTERE

PRUSSIA. — Si scrive da Berlino in data del 2 marzo:

Vi scrissi che il barone Werther nostro rappresentante a Vienna aveva ricevuto delle istruzioni riguardo alle modificazioni da portarsi alle stipulazioni di Gastein. Non si tratterebbe già di una risposta al dispaccio 7 febbraio del conte Mensdorff.

La *Corrispondenza provinciale* ha per di più constatato che la Prussia non vi risponderà.

Quanto alle istruzioni state date al Barone Werther pare che avessero specialmente per iscopo di investigare le intenzioni del Governo austriaco.

Se sono bene informato l'Austria ha declinato recisamente ogni trattativa che si riferisca al modo di regolare il provvisorio dei ducati.

Il conte Mensdorff avrebbe replicato, che il Gabinetto di Vienna era deciso a mantenere la convenzione di Gastein sin tanto che si potesse pensare ad una definitiva soluzione della questione.

Posto così per la combinazione dello stato di cose attuale, e la necessità di discutere la questione di fondo, il Governo prussiano preferirebbe ancora di proporre all'Austria di procedere alla soluzione definitiva della questione dei ducati.

Si assicura che queste proposte sono state decise nel consiglio dei ministri tenutosi l'altro giorno: sarà molto difficile poter dire qualche cosa di positivo su queste proposte; visto che i membri del consiglio hanno preso l'impegno di mantenere un assoluto silenzio.

Le voci di mobilizzazione continuano a spaventare la pubblica opinione.

Per non citare che un fatto solo, è positivo che il personale delle ambulanze destinato al servizio di ciascun reggimento sarà portato da 130 a 200 uomini.

Non fa bisogno dirlo, che la Prussia si prepara a tutte le eventualità, quantunque si ritenga che l'Austria indietreggerebbe dinanzi a delle misure estreme.

Per ordine del re si darà mano nei cantieri di Danzica alla costruzione di una corvetta da 26 cannoni e della forza di 800 cavalli blindata. Questa è la quinta corvetta di tal genere che possiede la marineria prussiana.

(*Corresp. Havas*)

— Si scrive da Berlino:

Giusta informazioni attinte alla miglior fonte, il barone Werther rimetterà senza ritardo a Vienna la proposta della Prussia riguardo alla questione dei Ducati.

La voce che verrebbe affidata al generale Manteuffel una missione per Vienna non è ancora confermata; ed è ben naturale che col mistero che pesa sulle deliberazioni dell'ultimo Consiglio dei ministri non si può ancora sapere nulla di positivo a tal riguardo.

Pure non è privo d'importanza il sapere che non solo il conte di Goltz, ed il generale Manteuffel, hanno assistito a quel Consiglio dei ministri; ma vi assistette pure il capo dello stato maggiore dell'armata prussiana.

Il luogotenente generale de Wasserschleben ispettore delle fortezze della Prussia è ritornato da Kiel, dove egli dirige la urgente esecuzione dei lavori destinati alla difesa della entrata di quel porto. Per accelerare più che fosse possibile questi lavori, oltre ai braccianti militari vennero chiamati più di cento giornalieri dei dintorni.

(*Boersenhalle*)

PRINCIPATI UNITI. — Si scrive da Bucharest in data 27 febbraio:

Tutto qui cammina con ordine, e per quanto possa parer strano quando si compie una rivoluzione, non vi ha nissun incidente da segnalare.

Ma tornerà forse a proposito il rilevare la posizione che crea questa rivoluzione tanto ai Principati quanto alle potenze garanti.

L'articolo 22 del trattato firmato il 30 marzo 1856 dal Congresso di Parigi porta:

« I principati della Moldavia e della Valacchia continueranno a godere sotto la sovranità della Porta, e sotto la garanzia delle potenze contraenti i privilegi e le immunità che essi possiedono.

Non sarà esercitata a loro riguardo per parte delle potenze garanti nissuna protezione esclusiva, non esisterà nissun diritto di particolare ingerenza nei loro affari interni.

Gli articoli susseguenti stabiliscono che:

« Saranno rivedute le leggi e gli Statuti vigenti; una Commissione speciale, formata dalle potenze contraenti, si riunirà insieme ad un commissario della Porta a Bucharest; dei divani *ad hoc* convocati in ciascheduna delle due provincie, saranno chiamati ad esprimere i voti delle popolazioni relativamente all'organizzazione definitiva dei Principati; l'accordo finale colla potenza sovrana sarà consacrato da una convenzione conchiusa a Parigi fra le alte potenze contraenti; un hatti-scherif conforme alle stipulazioni della convenzione costituirà la definitiva organizzazione posta oramai sotto la garanzia collettiva di tutte le potenze firmatarie. »

Solo nel 1858 i plenipotenziari si riunirono in conferenza per fissare l'organizzazione definitiva dei Principati.

I divani *ad hoc* avevano dimandato alla quasi unanimità l'unione dei due Principati sotto un principe straniero.

La costituzione stata votata dalla conferenza non aveva tenuto conto di questo voto.

Ciascheduno dei Principati doveva avere un principe, un'assemblea, un governo distinto. Il germe dell'unione non si ritrovava che in una Commissione moldo-valacca incaricata di uniformare la legislazione delle due provincie, Commissione che si doveva riunire a Fokhani sul confine che la separa.

In opposizione a queste stipulazioni la Valacchia e la Moldavia elessero uno stesso principe.

Il 6 settembre 1859 la conferenza si riunì di bel nuovo a Parigi.

La Porta dichiarò che era pronta a conferire in via eccezionale l'investitura al principe Couza eletto dai due Principati: le potenze si misero d'accordo su questo punto colla Porta; ma si convenne che per le elezioni future si ritornerebbe a quanto erasi stabilito nella convenzione 19 agosto 1858; venne mantenuta la separazione parlamentare, e l'amministrativa.

Nel 1861 sopravvenne un nuovo cambiamento nella organizzazione dei Principati.

Dietro dimanda del principe Couza, e d'accordo colle potenze garanti, un firmano sanzionò l'unione parlamentare e quella amministrativa. Ma la Porta stipulò che l'unione parlamentare essendo vitalizia, come lo era quella dei due ospodarati, cesserebbe alla prima vacanza. In questo caso dovrebbero venire immediatamente elette due assemblee per procedere alla nomina di due ospodari. Però molte delle potenze garanti si riservarono di vedere allora se non fosse il caso di mantenere le modificazioni apportate alle stipulazioni del 1858.

Nel 1864 si sollevò una questione internazionale. Il principe Couza modificò da solo la costituzione

La Porta sanzionò anche questo fatto, ed acconsentì ai cambiamenti che doveva produrre.

Un protocollo firmato a Costantinopoli dai rappresentanti delle potenze riunite al Congresso di Parigi, lasciando le cose quali si trovavano non infirmò nè le dichiarazioni della Porta, nè le riserve delle potenze garanti.

Gli è in tale stato di cose che dalla abdicazione forzata del principe Couza ne venne la vacanza, e che il conte di Fiandra è stato proclamato principe della Rumania.

I rappresentanti delle potenze firmatarie del trattato di Parigi hanno sempre deliberato in comune in tutte le nostre crisi passate; e si ebbe sempre di che rallegrarsi dell'influenza che hanno esercitato nell'interesse della conciliazione.

L'opportunità di una nuova riunione della Conferenza è più che mai evidente.

Tutto fa credere, ed è queste quanto qui si desidera, che la Conferenza la quale dovrà nuovamente pronunziarsi sullo stato politico dei Principati, sarà convocata a Parigi come lo fu nel 1858 o nel 1859.

(*France*)

— La *Gen. Corresp.* ha da Bucharest:

Le notizie delle provincie assicurano che finora l'ordine e la tranquillità non furono menomamente turbati, come non lo furono nella capitale, per gli avvenimenti del 23. Esistono però già nel ministero piccole gelosie, fondate su antiche animosità, sebbene non siano ancora giunte ad aperta rottura. E ciò era da attendersi, dacchè nel presente governo trovansi riuniti non solo i più diversi partiti, ma anche gli elementi politici più eterogenei.

I prefetti Beldiman e Marghiloman, arrestati il 23, furono già rimessi in libertà; il direttore delle poste e dei telegrafi Liebrecht rimarrà solo prigioniero, essendo incamminata contro di lui un'inquisizione per grandiose malversazioni e infedeltà. Fra le altre è accusato d'aver preso 62 mila piastre, ch'erano state accordate per la costruzione di stallaggi per le poste.

Ieri, 28 febbraio, una massa di popolo percorse la città per chiedere la formazione d'una guardia nazionale. Il ministro Demetrio Ghika promise d'istituirla. Furono annullate tutte le condanne e i processi di stampa. Sino alla nomina d'un nuovo principe, la lista civile finora riscossa da Couza andrà a favore dell'erario. Il governo fece nominare dalla Camera Commissioni per l'esame dello stato finanziario e dei conti dei ministeri della guerra e de'lavori pubblici. Furono già sottoscritte forti somme per il prestito nazionale. Oggi fu aperta la Banca. Invece del municipio fu nominata a Bucharest una Commissione provvisoria. Furono destituiti 18 prefetti, e surrogati da altri.

MESSICO. — Si scrive da Messico in data 29 gennaio:

Un decreto imperiale porta la concessione di ventisei leghe quadrate a favore del signor Cunha Reis, il quale si obbliga di introdurre nello spazio di sei anni mille coloni portoghesi, i quali saranno ripartiti sulle terre di Mitlaltoynca e di Amixtlan: sin dal primo anno la colonia dovrà contare cinquanta coloni sotto pena di decadenza.

I diversi miglioramenti stati iniziati vanno sviluppandosi. Le strade ferrate sono spinte alacremente e danno luogo a sempre nuove concessioni. Si sa che la linea imperiale che va da Vera-Cruz alla capitale lascia da parte Puebla. Venne autorizzata una società a riunire questa importante città da una parte col golfo americano passando per Jalapa e Perote, e dall'altra col mar Pacifico toccando Atlixco, Izuzar, la valle di Atoyac ed il fiume Mexcala la cui navigazione potrà venire utilizzata.

La concessione di una Banca messicana essendo già stata fatta da qualche tempo, si spera che questa istituzione chiamata a rendere dei grandi servigi al commercio ed all'industria si insedierà quanto prima a Messico, e potrà cominciare le sue operazioni nel corrente dell'anno.

Al ministero della giustizia è stata instituita una Commissione allo scopo di rivedere l'antica legislazione civile, di ridurla a codice, e metterla in armonia coi bisogni e col progresso del diritto moderno. La Corte di cassazione, ristabilita nella pienezza delle sue funzioni, ha indirizzato all'imperatore un atto di ringraziamento.

L'inscrizione marittima è stata regolata per decreto.

Una società di undici persone sotto la direzione del signor John Thomas, e coll'assenso del governo imperiale, è ritornata ultimamente a Messico dopo aver consacrati molti mesi allo studio mineralogico ed agricolo nei dipartimenti di Cujaca e di Guerrero. Le esplorazioni fatte hanno constatato che in molti punti si ritrova oro, argento, rame e piombo.

Quanto alla fertilità dei terreni eminentemente adatti alla coltura del cotone, essa in certe località è tale da poterne cavare tre ricolti all'anno. Nello Stato di Michoacan il generale Mendez ha trovato al sud di Viladolid a poca distanza dalla città nella direzione di Estacuaro e di Tripito molti *placeres* dove l'oro è assai abbondante.

L'immigrazione è oggetto delle cure continue del governo. Presso Durango, nella Sierra, a Aguinalda il signor Conway fa grandi preparativi di colonizzazione dalla quale si aspettano buoni risultati.

(*Moniteur*)

GIAMAICA. — Leggesi nel *Times* del 3 corrente:

Le indagini della Commissione istituita pei fatti della Giamaica hanno proceduto alacremente; sono stati esaminati non meno di 130 testimoni, tra i quali si annovera il governatore Eyre. La impressione che quei fatti suscitano è quella che avevamo prevista. Non v'è dubbio che lo scontento generale, e lo spirito di ammutinamento pronto alla ribellione misero il campo a rumore ne' contorni di Morant Bay.

Non mancano le prove che i negri avevano una tal quale organizzazione, ed è evidente che il massacro di Morant Bay non può considerarsi scevro di premeditazione. La turba scese nella città armata di cattive spade, di picche, di bajonette legate in cima alle aste; e cominciò dal depredare i fucili, per buona sorte inutili, per mancanza di polvere, alla stazione della polizia. Però vi è conflitto nelle deposizioni intorno alla questione materiale di sapere se i rivoltosi hanno gettato sassi ai volontari prima che si facesse fuoco. Ma vuolsi avvertire che mentre molte crudeltà sono confermate dai testimoni, non apparisce che i rivoltosi mutilassero i corpi di Price e Herschell, come era stato asserito. Anche la supposizione che molti atroci fatti siano stati perpetrati dai malfattori, è infirmata, perchè le carceri furono sforzate a notte tarda. Le indagini della Commissione chiariscono che, dopo il massacro, bande di insorti scorazzavano il paese all'intorno depredando e incendiando.

Vi erano circa 1,000 uomini di guarnigione nella colonia; la popolazione bianca era atterrita, e se i negri erano congiurati per distruggerla, l'unica salvezza stava nel pigliare provvedimenti pronti e sommari.

Fu dunque coll'assentimento generale proclamata la legge stataria. Le crudeltà attribuite ad alcuni ufficiali, mandati a reprimere gl'insorti, sono state diligentemente esaminate. Non può revocarsi in dubbio che alcuni che indossavano la divisa inglese hanno commesso delle barbarie detestabili. Simili azioni non possono essere scusate, e noi invochiamo la giustizia terribile, senza esser brutale, contro di essi. È provato che alcuni, sol perchè fuggivano, furono moschettati; altri, non sappiamo se rei o innocenti, erano sferzati, e quindi costretti a correre tra due file di soldati e marinai che li beffavano e gettavano loro dei sassi, senza che gli ufficiali pensassero a reprimerli; se questo vile e codardo abuso di potere fu incoraggiato e sanzionato da coloro che diressero la esecuzione della legge marziale, che non invochino per difesa gl'interessi del servizio per farsi scudo. Molte esagerazioni vi saranno; molti errori saranno stati commessi in quel frangente, ma la ingiustizia deliberata, le crudeltà disumane non debbono esser tollerate da un popolo cristiano e civile.

VARIETÀ

SUI LAVORI INTRAPRESI E SULLE SCOVERTE FATTE NEGLI ANTICHI MONUMENTI DI SICILIA dal giugno 1858 al luglio 1865.

Brani di una Relazione del presidente della Commissione di antichità e belle arti al Ministero della pubblica istruzione.

(*Continuazione* — Vedi numero 66)

Thermae Himerenses.

Il nome di questa città ne indica il sito e l'origine. Il sito è quello delle acque minerali, ricordate nelle leggende dei viaggi di Ercole, e che sgorgano tuttavia nell'attuale città di Termini. L'origine si rapposta alla distruzione d'Imera, avvenuta nella guerra cartaginese del 409 avanti Cristo, e all'avanzo dei suoi abitatori, che dopo quell'eccidio vennero a popolare la novella città, posta sulla riva destra del fiume S. Leonardo, o di Termini.

Malgrado la sua antichità e le sue origini, tutti i monumenti che vi sussistono ancora appartengono all'epoca romana, quando la città per la estensione dei suoi commerci si accrebbe considerevolmente. Cicerone la chiama: *oppidum non maximum;* ma al tempo di Augusto era già una colonia splendidissima come si legge nelle iscrizioni.

Fra tutti gli antichi avanzi che esistono in Termini, i più considerevoli son certamente quelli di un superbo acquedotto ad archi, che traversando la valle del torrente della Baraltina, conduceva in città l'acqua chiamata Cornelia, secondo un'antica iscrizione, riferita dal Gualterio.

Del teatro o anfiteatro, del quale serbavansi ancora i vestigi nel secolo XVI, appena può oggi discernersi la forma ed il sito con la guida delle moderne costruzioni, che seguon quivi la curva esteriore dell'antico edifizio, e conservano qualche traccia delle sue fabbriche.

In prossimità di questo, e propriamente nella pianura di San Giovanni, s'incontrano gli avanzi grandiosi di un altro antico edifizio, di cui Baldassare Romano pubblicò l'icnografia, ed al quale volle dare il nome di Basilica. Se non che, formandosi più tardi nello stesso luogo il pubblico giardino di Termini, furon fatte altre scoverte, le quali, se mostrarono che l'estensione

dell'edifizio era assai più vasta di quel che s'era creduto dapprima, resero sempre più incerto l'uso, cui poteva essere destinato, ed incertissima, anzi improbabile la congettura, che fosse stato una Basilica. Sin dal tempo della passata Commessione furon praticati dei saggi principalmente con lo scopo di rinvenire il piano sul, quale sorge quel gran corpo di robuste costruzioni; ma arrivati alle fondamenta si conobbe che il pavimento esser dovea necessariamente a livello di una specie di risega, che si era supposto aver potuto essere la cornice interna dell'edifizio, qualora il pavimento ne fosse stato più basso.

La Commessione attuale ha fatto continuare gli scavi e le esplorazioni; ma tutto quel che si è scoverto non ha nulla giovato a far comprendere la economia di una fabbrica cotanto vasta e singolare. La sua distribuzione è così disordinata, la disposizione delle aperture e delle comunicazioni fra varii corpi è talmente bizzarra, che riesce ben difficile, anzi impossibile, di formarsi un concetto dell'uso al quale poteva essere destinata. Vi hanno stanze assai grandi, ed una principalmente, il cui muro del fondo ha una forma curvilinea; ma queste sono intramezzate da altre assai piccole senza alcuna regolarità nella disposizione, senza alcun ordine nei passaggi dall'una nell'altra. Fra un muro ed un altro s'incontrano degli anditi costruiti a vôlte, ma così angusti e così bassi, che un uomo non può entrarvi se non carponi; dimodochè, se il luogo potesse ammetterne la esistenza, si crederebbero degli acquedotti. Non è tuttavia scoverta interamente la superficie occupata da questo monumento, che la sua vastità, la robustezza delle costruzioni, e la stessa bizzaria della forma rendon l'oggetto di un'erudita curiosità, la quale però non è possibile appagare per ora, perchè gli scavi, prolungati sino al punto dove cominciano gli edifizi della città, non possono essere continuati da quella parte.

Adesso le esplorazioni si son rivolte nelle adiacenze del vecchio castello di Termini, dove le demolizioni cominciate nel 1860 han fatto discoprire in diversi punti alcuni avanzi di antichi pavimenti a musaico.

Imera.

La città d'Imera, sotto le cui mura fu combattuta la gloriosa giornata, nella quale Gelone prostrò la potenza di Cartagine nel 480 avanti Cristo, fu nel 409 distrutta dalle armi puniche, nè più risorse dalle sue ceneri. Nondimeno il nome, ed un avanzo dei suoi abitatori serbaronsi nella città, surta indi a poco ai confini del medesimo territorio, e chiamata, come innanzi è detto, Thermae Himerenses.

Quantunque rimasta sempre, meno qualche breve intervallo, sotto il dominio cartaginese, pure questa nuova città fu creduto rappresentare l'antica, sino al punto che Scipione Africano, distrutta Cartagine, rese ai cittadini di Thermae le statue tolte dai Cartaginesi ai loro progenitori d'Imera. Non reca meraviglia perciò se negli antichi scrittori parlasi talvolta degl'Imerei come di un popolo esistente tuttavia, e se Pomponio Mela e Plinio fan menzione di Imera quand'era già scomparsa da quattro secoli.

La confusione del nome frattanto dovea coll'andar del tempo rendere anche incerto il sito di quest'ultima città; dimodochè il Cluverio, forviato completamente da questa o da quell'altra testimonianza degli antichi, lo designò in luogo diverso dal vero; dando così occasione ad un grave errore geografico, cioè che l'Imera settentrionale, d'onde avea tolto il nome la città, e sulla cui sponda sinistra si sa di essere stata edificata, fosse non già il fiume Grande, ma quello di S. Leonardo o di Termini.

Prima del Cluverio, il Fazello con la scorta di assai deboli vestigi, che al suo tempo rimanevano ancora, non dubitò di assegnare la posizione d'Imera nei campi di S. Nicolò in cui sorge la Torre di Bonfornello presso la foce del fiume Grande. Ed egli si appose al vero; ma l'autorità del Cluverio era seguita dai più; talchè sino ai nostri giorni le quistioni e l'incertezza del sito sussistevano tuttavia.

Un monumento contemporaneo alla esistenza della vetusta città sarebbe stato capace di rimuovere ogni dubbiezza, ma di quello, quantunque stia lì da ventidue secoli ad attestare il sito d'Imera, nè il Fazello, nè il Cluverio, pare che avessero avuto contezza. È questo un tempio dorico di grandi proporzioni, i cui avanzi maestosi giacciono appunto sulla riva sinistra dell'Imera settentrionale, ora fiume Grande, non guari lungi dalla sua foce, a piè di un colle, che i contadini chiamano ancora *Piano della Smera*, ov'è un gruppo di poche case rurali dette di Bonfornello, e presso la torre di questo nome, della quale avea parlato il Fazello. Nè questi soltanto e il Cluverio ne ignorarono le esistenza: quel che più reca maraviglia si è, che fra tutti gli scrittori di cose Siciliane, non esclusi i più recenti, niuno ebbe a far menzione di questo tempio, se pure non voglia credersi ricordato da un P. Cimarelli, citato dal gesuita Massa, il quale nel cap. 15 delle sue resoluzioni filosofiche, scrivendo delle rovine d'Imera, diceva: « Si vedon « *tempî diroccati*, strutture magnifiche prostra- « te, condotti di piombo laceri di ogni parte, « fondamenti di grandi mura, e mille altri rot- « tami fra le spine sepolti. »

Dopo quel che precede non fa d'uopo dilungarsi in parole per mostrare l'importanza suprema di un monumento, il quale oltre l'interesse che ispira dal lato dell'arte, serve non solo a determinare irrevocabilmente il sito di una città, cui tante illustri memorie si collegano, ma a ristabilire con esattezza la posizione geografica di luoghi così celebri nella costa settentrionale della Sicilia. Non può quindi encomiarsi abbastanza il pensiero della passata Commessione pei saggi, che volle colà intraprendere nel 1862. Gli scavi infatti, che furono allor praticati intorno alla gradinata del prospetto orientale, e del fianco di tramontana del tempio, condussero alla scoverta di alcuni pezzi del coronamento di esso, fra cui quelle magnifiche grondaie a teste di leoni, che or si conservano nel Museo di Palermo, e che per lo stile, il carattere, e la grandiosità vanno annoverate fra le opere di scultura dell'epoca più fiorente. Dappoichè essendo avvenuta la distruzione d'Imera nel 409 prima dell'era volgare, cioè 240 anni dopo la sua fondazione, la costruzione del tempio può con sicurezza riporsi fra il V° e VI° secolo avanti Gesù Cristo . . . .

Cephaloedium.

Malgrado l'etimologia del nome, questa città non sembra potersi annoverare fra quelle di origine greca; dappoichè gli antichi in tutta la costiera settentrionale dell'isola non riponevano fra le colonie elleniche se non la sola Imera.

Posta sopra un'alta rupe, o scoscesa, non crebbe mai oltre le proporzioni di un castello, inespugnabile per la fortezza del sito. Secondo la testimonianza del Fazello duravano ancora nel secolo XVI° gli avanzi di un gran tempio di ordine dorico, e di un altro edificio, che egli credette una rocca. Del primo rimangono oggi visibili appena le fondazioni.

L'altro è un monumento edificato di grandi massi irregolari, in alcuno dei quali, formanti gli stipiti e l'architrave di una porta, appariscono le tracce di rozze modinature. La sua costruzione appartiene a quello stile, che chiamasi poligonale o ciclopico, frequentissimo nella Italia centrale, ma tanto raro in Sicilia, che tranne questo esempio di Cefalù, non avviene incontrarne alcun altro, se non forse sui monti di Collesano.

Questa singolarità lo rende interessantissimo in un paese come la Sicilia, che sin dai tempi più lontani fu sede di schiatte, e di civiltà diverse d'indole e di origine; ma le cure della Commessione si adoprerebbero invano intorno a quel monte di gigantesche rovine. La sua attenzione quindi si è rivolta ad un prezioso monumento del medio evo, che illustra la moderna Cefalù. Fra tutte le cattedrali, inalzate dai Normanni in Sicilia, se ve ne ha delle più splendide, niuna può raggiungere la perfezione dei musaici, che si osservano in quella di Cefalù.

L'opulenza di quel Vescovato, le prescrizioni generali dei canoni pel mantenimento delle chiese, le leggi speciali della Sicilia in materia di patronato, parrebbe aver dovuto provvedere nel miglior modo alla conservazione di un monumento così illustre delle arti del secolo XII; ma nel fatto quel sacro edifizio rivela la negligenza e lo abbandono di coloro, che pur doveano mantenerlo nel suo primitivo splendore.

Invano i regi visitatori spediti di tempo in tempo a questo fine ponevano a carico dei Vescovi tutte le restaurazioni occorrenti nelle chiese siciliane: in quella di Cefalù i musaici si scrostavano; ma gli opulenti prelati si contentavano farli impiastricciare di calce, e insudiciare di colori per nasconderne i guasti, ed evitare la spesa. Un di questi visitatori, or è più di un secolo, decretava si rifacessero i musaici, e si riponesse una trave del tetto, corrosa e pericolante per vetustà; ma i musaici si sono deteriorati sempre più, e la trave rotta rimane colà tuttavia!

Il caduto governo volle darsi pensiero dei musaici, ma fu indulgente col vescovo, ordinando che si prendesse la spesa dal fondo delle Sedi vacanti. Così i ristauri furon portati innanzi, ma i fondi assegnati mancarono prima che si fosser compiuti del tutto. Rimaneva intanto il palco innalzato per quei lavori, ed il vescovo si adoperava per farlo tôr via, perchè gli era quasi un molesto testimonio di un'opera interrotta, che egli sapeva poterglisi imporre di compiere.

Fu allora che la Commessione interessò l'autorità del governo, il quale ha già sull'esempio del passato, destinato sul fondo delle Sedi vacanti una prima somma di lire cinquemila in conto delle lire tredicimila circa che abbisognano per finire i lavori previsti in una relazione del 1862.

Il contratto con l'artista signor Riolo che deve eseguirli è stato già ultimato: trovasi già data parimente la commessione in Roma per gli smalti abbisognevoli, e fra non guari si potrà ripigliare la restaurazione di uno dei più insigni monumenti delle arti siciliane nell'epoca normanna.

Tindari.

I monumenti scoperti sinora in questa città, distrutta in parte dal tempo, e dalle vicende, in parte da uno scoscendamento di terreno che sprofondossi nel mare, appartengono tutti ai tempi romani; sebbene la città stessa fosse stata edificata sotto il vecchio Dionigi, ed i suoi primi abitatori fossero stati i fuorusciti Messenî scacciati da Naupatto, e da Zacinto sul finire della guerra del Peloponneso. Dopo la conquista romana essa venne in tanta importanza che fu chiamata città nobilissima da Cicerone; ma perciò appunto le opere d'arte dell'epoca precedente subirono quelle trasformazioni, in cui si riconosce la mano dei nuovi dominatori.

Il teatro, che è il principal monumento di Tindari, sembra, come quello di Tauromenio, rifabbricato sulla fondazione greca nell'epoca romana. Esso non è scoverto tuttavia interamente, e sulla cavea, ingombra di terra, vegeta un vigneto, sortovi per industria degli Eremiti della Madonna di Tindari, i quali ben si comprende esser più solleciti della vigna che dell'archeologia.......

Taormina.

Pochi bisogni di restaurazioni sono occorsi negli antichi monumenti di Taormina, principalmente nel celebre teatro, e nei serbatoi di acqua, dei quali non è riuscito sinora agli antiquari di dare una probabile spiegazione. La Commessione ha provveduto a tutto quel ch'è stato necessario per la conservazione di quel monumento, il quale fra tutti gli antichi teatri è il solo, che presenti nella sua integrità la scena con tutte le parti che ne dipendono.

Catania.

Numerosi e tali da far comprendere qual fosse stata al tempo antico l'importanza di questa illustre città, sono i monumenti che vi durano tuttavia. Non rimontano bensì gli stessi oltre l'epoca romana per la ragione che ogni opera antica, come si può facilmente supporre, fu distrutta, o ricostruita, o restaurata sopra quel suolo, scosso così di frequente dalle convulsioni dell'Etna, o sepolto sotto i fiumi delle sue lave.

L'anfiteatro, uno dei più vasti che si conoscano, e che vien dopo quelli di Flavio e di Terragona, pare che sia caduto in rovina sullo scorcio del V secolo dell'êra nostra; ragion per cui Teodorico permise in quel tempo agli abitanti di Catania di adoperarne i materiali a rifare le mura della città, o ad altri usi pubblici. Scomparvero così le sue parti superiori, e il resto fu colmo dalle macerie accumulatevi per effetto dei terremoti, che di tempo in tempo desolarono Catania. Quel che oggi rimane giace sotto il livello attuale della città, e i moderni edifizi ne occupano interamente la superficie, per modo che sino al principio del passato secolo dubitavasi financo della sua esistenza.

Le scoverte in un monumento di sì vaste proporzioni, e sopra cui crebbero tante fabbriche quando ancor s'ignorava che esistesse sotto il suolo che lo ricopre, presentano difficoltà insormontabili. La Commessione quindi ha dovuto limitarsi a fare sgomberare dalle macerie e dagli interramenti alcuni dei corridoi per renderne facile e possibile lo accesso, a fin di osservarsi, fin dove si possa, le vôlte ed i pilastri di quell'opera colossale. Non ha lasciato di raccomandare altresì che non si permetta, come finora abusivamente è avvenuto, che i proprietari a sostegno degli edifizi soprastanti appoggiassero le fabbriche su quegli archi e quelle vôlte, che aggravate di nuovo peso metterebbero in pericolo i nuovi edifizi non meno che l'antico monumento.

In vicinanza dell'anfiteatro esistono gli avanzi del teatro. Collocato come i teatri antichi sopra un terreno declive, sorge lo stesso in quel punto della città, che dalle alture in cui è posto il monastero dei Cassinesi, scende verso la piazza di San Francesco. Se l'anfiteatro, situato in luogo piano, potè esser colmato in modo da smarrirsene ogni vestigio, il teatro per la sua eminente posizione è rimasto in evidenza in ogni tempo. Pare che durasse illeso sino all'undicesimo secolo, quando Ruggiero per adornare la sua cattedrale fece portarne via le colonne di granito, e i preziosi marmi ond'erano decorati i portici e la scena. A questa prima devastazione, opera della pietà di un principe, tennero dietro le altre, a cui era stimolo l'ingordigia dei particolari, sì che oggi veggonsi piantati sopra i sedili o addossati ai portici i privati edifizi. Questi portici poi furono trasformati in miseri abituri e in officine di operai, in guisa tale che di tutto il monumento resta appena scoverta una piccola porzione della cavea, ed una più piccola dell'orchestra, divenute però l'una e l'altra il ricettacolo di ogni sozzura delle abitazioni che le circondano. Anche il municipio, per quel dispregio in cui cadono le cose abbandonate, non ha avuto ritegno di cavalcare in lungo la scena con una viuzza ignobilissima, e, quasi ad affrettare la distruzione, l'Amenano, apertasi una via per entro il teatro, ne inonda l'orchestra marmorea e minaccia di devastarla interamente. L'incuria frattanto, che ha lasciato così vergognosamente in balìa degli usurpatori la pubblica proprietà, è tanto più deplorabile in quanto che gli effetti si estesero non solo al teatro, ma pure ad un altro più piccolo che vi sorge dallato.

Ebbero i Greci sin dai tempi di Pericle una specie di piccol teatro, chiamato *Odeion*, che potea ricoprirsi, ed era accomodato agli spettacoli musicali, a recitazioni di poemi, ed anche alle prove di rappresentazioni, che poi si davano in pien teatro. Or di tutti gli Odei, di cui trovasi fatto ricordo nelle antiche memorie, non ne sopravanza alcuno nè in Grecia nè in Roma, nè altrove, talchè prendendosi argomento dalle sole dimensioni, ogni teatro di piccola mole è stato oggi additato come un Odeo.

Abbiamo intanto in Sicilia due esempi di teatri, a fianco dei quali ve ne ha un altro della medesima forma, ma molto più piccolo, e se l'Odeo di Atene era vicino al teatro, come parrebbero indicare le parole di Vitruvio — et exeuntibus e theatro sinistra parte Odeum — non vi sarebbe alcun dubbio, che i due piccoli teatri, contigui l'uno al teatro di Acre, e l'altro a quello di Catania, dovessero riguardarsi come i soli Odei, dei quali si abbia certezza. Ad ogni modo questa contiguità è un fatto singolare, che si osserva unicamente in Sicilia, e che rendendo preziosissimi quei monumenti avrebbe dovuto farli con ogni gelosia conservare. Nondimeno quello di Catania trovasi oggi nella deplorabile condizione, che si è descritta, e quel ch'è peggio, avendo il benemerito principe di Biscari scoperto al tempo suo una scala intermedia fra il teatro e l'Odeo, che dava accesso all'uno ed all'altro, fu costretto a ricoprirla di nuovo, forse per un falso rispetto verso gli usurpatori, che han manomesso in tal guisa la pubblica proprietà. . . . . *(Continua)*

ULTIME NOTIZIE

L'*Agenzia Havas* ha da Bucharest in data del 3:

« Il Governo ha creduto necessario di mandare delle truppe nella Moldavia.

« In certi distretti sono stati nominati dei commissari straordinarii, ai quali vennero dati pieni poteri sui prefetti.

La *Patrie* a tal proposito soggiunge:

« Questa agitazione nella Moldavia era inevitabile.

« Affrettiamoci a dirlo, essa non è rivoluzionaria; è una protesta contro gli avvenimenti di Bucharest, contro una cospirazione che ha rovesciato un governo legalmente instituito sotto la garanzia delle grandi potenze.

« Un tale stato di cose non può agevolare la accettazione del trono per parte di un principe straniero.

« Così fra le difficoltà che i fatti del 22 febbraio hanno creato al popolo rumano, vi ha da temere la rottura di legami politici che uniscono i due Principati.

« Questo sarà, bisogna temerlo, il solo risultato del movimento che ha fatto cadere il principe Couza, e così si vedranno compromessi tutti i vantaggi che i Principati avevano ottenuto dalla simpatia delle provincie occidentali. »

— Si scrive da Berlino all'*Agenzia Havas* non esser vero che il governo prussiano abbia intenzione di promulgare in via di decreti molti progetti di legge che non sono stati votati dalla Camera per causa della chiusura della sessione.

— I giornali di Vienna non credono ad una rottura fra le due grandi potenze tedesche.

Il *Neu. Fremdenblatt* dice essere ridicolo il parlare d'ingiunzioni quando si pensa a mandare a Vienna il generale Manteuffel che è il più caldo partigiano della alleanza austriaca; l'uomo il meno addatto a portare all'Austria proposte di un carattere ostile.

Le differenze insorte fra la Prussia e l'Austria non potevano a meno di esercitare una influenza sulla Germania. Pare diffatti che gli Stati medi tedeschi abbiano intenzione di provocare un nuovo intervento per parte della dieta di Francoforte.

La *Allgem. Zeit.* a tal proposito dice che un grande Stato secondario avrebbe intenzione di rinnovare il tentativo stato fatto l'anno scorso dalla Baviera, la quale aveva preso l'iniziativa di una proposta tendente a regolare definitivamente l'avvenire dei Ducati.

Si tratterebbe di indurre la Dieta a dimandare, che il Governo dell'Holstein venisse rimesso nelle mani del duca Federico Augustenburg.

Le difficoltà poi che potessero insorgere relativamente al possesso ed alla dominazione dello Schleswig, il quale non è soggetto come l'Holstein alla giurisdizione della Dieta, sarebbero definite da un tribunale arbitramentale.

Si dimanderebbe che Kiel fosse porto federale; ed infine la Dieta inviterebbe le due potenze a darle degli schiarimenti sulle loro reciproche relazioni.

— Sulla fede di un dispaccio telegrafico da Lisbona l'*Esperanza* di Madrid annunzia che il generale Prim ha lasciato quella città per imbarcarsi assieme alla sua famiglia sul battello a vapore inglese *Rhone* diretto per Southampton.

— Il nuovo ministero greco in Atene ha pubblicato un proclama nel quale dichiara di rimanere fedelmente attaccato alla costituzione; annunzia esser sua intenzione di cercare di consolidare l'ordine pubblico, e che al tempo stesso egli si occuperà di mandare ad esecuzione la legge stata votata sulla assimilazione delle sette isole. *(France)*

— Si scrive al *Morning Post*, del 5 corrente:

Dicesi che lord Clarendon ha mandato un dispaccio al ministro inglese in Atene, ove dice:

Nel caso che il re abdicasse, voi lo seguirete, come sarà fatto dai vostri colleghi. Questa risoluzione, che sarà notificata agli uomini politici greci, proverà loro che in tal caso la rottura tra la Grecia e le tre potenze sarà completa.

— Scrivesi da Berlino al *Times:*

Il generale Clay, ministro americano in Russia, ha assistito ad un altro pranzo pubblico. Era il convito annuale del *club* della marina a Cronstadt; e ciò gli presentò l'occasione di bandire un'altra volta che la Russia e l'America sono amiche, e destinate a divenire sempre più intime col tempo. Gli ammiragli Lessoffski e Popoff, che comandavano la flotta russa nelle acque americane nel 1864, risposero affettuosamente a questo discorso. Però il *Vyest*, diario che rappresenta gl'interessi della nobiltà, tra la stampa russa, ha pubblicato un articolo critico sui discorsi del ministro americano.

— Il generale Grant ha ingiunto a tutti i comandanti dei corpi militari di mandare ai quartieri generali le copie de' pubblici fogli, che esprimessero sensi di fellonia e ostilità al governo. Dai quartieri generali si sopprimeranno i fogli. La pubblicazione del *Richmond Examiner* è stata permessa col patto che mitighi l'asprezza de' suoi articoli.

Il congresso feniano è in sessione a Pittsburg. Gran numero di delegati vi assistono.

Il generale Crawford è scappato dal forte Jackson a Nuova Orleans. Gli altri implicati nell'affare di Bagdad sono stati rilasciati sulla parola.

— Notizie giunte da Vera Cruz del 6 febbraio dicono che Langlais aveva accettato il portafogli di ministro delle finanze a Messico.

DISPACCI ELETTRICI PRIVATI

(AGENZIA STEFANI)

Nuova-York, 24 febbraio.

Johnson ha pronunziato un discorso in cui attacca vivamente i capi del partito radicale. Questo discorso ha prodotto la più viva agitazione. Oro 136 7/8. Cotone 45.

Parigi, 7.

Chiusura della Borsa di Parigi.

	6	7
Fondi francesi 3 0/0	69 95	69 70
Id. 4 1/2 0/0	— —	97 50
Consolidati inglesi 3 0/0	86 ¾	86 ⅞
Cons. italiano 5 0/0 (in contanti) . .	62 65	62 70
Id. (fine mese) . . .	62 75	62 60
VALORI DIVERSI.		
Azioni del Credito mobiliare francese . .	697	697
Id. italiano	—	—
Id. spagnuolo	410	408
Azioni strade ferrate *Vittorio Emanuele* .	141	143
Id. Lombardo-venete .	422	418
Id. Austriache	410	410
Id. Romane	115	113
Obb. strade ferr. Romane	138	138
Obbligazioni della ferrovia di Savona . .	155	—

TEATRI

SPETTACOLI D'OGGI.

TEATRO LA PERGOLA — Riposo.

TEATRO PAGLIANO, ore 7 ½ — Rappresentazione dell'opera: *La Traviata*, a beneficio del primo tenore signor Cesare Sarti — Ballo: *Un'avventura di carnevale.*

TEATRO NICCOLINI, ore 8 — La drammatica comp. francese diretta da E. Meynadier recita: *La Cagnotte.*

TEATRO ALFIERI, ore 8 — La drammat. compag. piemontese diretta da Penna e Ardy recita in italiano: *Una fortuna in prigione — Non date confidenza alle serve.*

TEATRO MECCANICO in piazza della Madonna. Sta aperto continuamente.

FRANCESCO BARBERIS, *gerente.*

Dispaccio meteorologico spedito telegraficamente dall'Osservatorio imperiale di Parigi all'Osservatorio del R. Museo di Firenze il dì 7 marzo 1866 a ore 2 25 di sera.

Centro della depressione barometrica di 740 mill. sul Canale di San Giorgio. Altezza barometrica di 750 mill. a Rochefort, Strasburgo, Leipzig e a Nairn; di 755 mill. alla Corogna, Baiona, Lione e a Palermo; di 760 mill. sul Baltico e al sud-ovest della Spagna. Il centro della depressione barometrica sembra camminare verso l'Italia; il barometro resta a 752 mill. a Vienna. Pioggia generalmente in Francia. Vento ovest-sud-ovest fortissimo a Limoges.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

fatte nel R. Museo di Fisica e di Storia Naturale di Firenze.

Nel giorno 7 marzo 1866.

	ORE		
	9 antim.	3 pom.	9 pom.
Barometro, a metri 72, 6 sul livello del mare	mm 746,1	mm 746,4	mm 746,9
Termometro centigrado	9,0	13,0	8,5
Umidità relativa	80,0	57,0	90,0
Stato atmosferico	sereno e nuvoli	sereno e nuvoli	nuvolo sereno
Vento direzione	SO	SO	SO
Vento forza	debole	forte	quasi for.

Temperatura { Massima + 15,0 / Minima + 6,3 } Pioggia nelle ore pomer. mm. 0,3

Minima nella notte dell'8 marzo + 7,5.

LISTINO OFFICIALE DELLA BORSA COMMERCIALE (Firenze, 8 marzo 1866).

VALORI	VALORE NOMINALE	FINE CORRENTE L	FINE CORRENTE D	FINE PROSSIMO L	FINE PROSSIMO D	NOMINALE	PREZZI FATTI	CAMBI	GIORNI	L	D
Rendita Ital. 5 % god. 1 gen. 66		62 75	62 70	» »	» »	» »	» »	LIVORNO	8	100 »	99 ½
Detto in sott. . . . . . . » »		» »	» »	» »	» »	» »	» »	Detto	30	99 ½	99 ½
» 3 % . . . . » ott. 65		39 50	39 30	» »	» »	» »	» »	Detto	60	99 »	98 ⅝
Impr. Ferriere 5 % » 1 gen. 66	840	» »	» »	» »	» »	78 ¼	» »	ROMA	30	492 »	489 »
Obb. del Tesoro 1849 5 % p. 10 . . . . » »	840	» »	» »	» »	» »	102½	» »	BOLOGNA	30	99 ⅔	99 ½
Az. Banca Naz. Tosc. » »	1000	» »	» »	» »	» »	16 08	» »	ANCONA	30	99 ⅔	99 ½
Detto Banca Nazion. nel Regno d'Italia. » »	1000	» »	» »	» »	» »	15 30	» »	NAPOLI	30	99 ⅔	99 ½
Cassa di sconto Toscana in sott.	250	» »	» »	» »	» »	» »	» »	MILANO	30	99 ⅔	99 ½
Banca di Cred. It. god. 1 gen. 66	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »	GENOVA	30	99 ⅔	99 ½
Obblig. Tabacco . . . . » »	1180	» »	» »	» »	» »	98 »	» »	TORINO	30	99 ⅔	99 ½
Az. SS. FF. Romane. » 1 ott. 65	500	» »	» »	» »	» »	106 »	» »	VENEZIA e f. g.	30	246 »	244 »
Dette con prelaz. 5 % (Ant. Cent. Toscane) » »	500	» »	» »	» »	» »	41 ¾	» »	TRIESTE	30	» »	» »
Obblig. 5 % delle sud. » »	500	» »	» »	» »	» »	334 »	» »	Detto	90	» »	» »
Obb. 3 % SS. FF. Rom. » »	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »	VIENNA	30	» »	» »
Az. ant. SS. FF. Liv. » gen. 66	420	61 ½	» »	» »	» »	» »	» »	Detto	90	» »	» »
Dette (ded. il suppl.) » »	420	» »	» »	» »	» »	57 ½	» »	AUGUSTA	30	» »	» »
Obb. 3 % delle sudd. » »	500	204 ½	203 ¼	» »	» »	» »	203 c.	Detto	90	210 »	208 »
Dette . . . . » 1 ott. 65	420	» »	» »	» »	» »	» »	» »	FRANCOFORTE	30	» »	» »
Obb. 5 % SS. FF. Mar. » 1 gen. 66	500	» »	62 ½	» »	» »	» »	» »	AMSTERDAM.	90	» »	» »
Dette (ded. il suppl.) » »	500	» »	» »	» »	» »	60 »	» »	AMBURGO	90	» »	» »
Az. SS. FF. Merid. . » »	500	» »	» »	» »	» »	280 »	» »	LONDRA	30	25 15	25 »
Obbl. 3 % delle dette » »	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »	Detto	90	24 90	24 75
Ob. dem. 5 % serie c. » 1 ott. 65	505	401 ½	400 »	» »	» »	» »	» »	PARIGI	30	100 ¼	99 ⅝
Dette serie non comp. » »	505	» »	» »	» »	» »	» »	» »	Detto	90	99 ½	98 ¾
Impr. com. 5 % obbl. » 1 gen. 66	500	» »	» »	» »	» »	80 ¾	» »	LIONE	90	99 ½	98 ¾
Detto in sottoscriz. » »	500	74 »	73 ¾	» »	» »	» »	» »	MARSIGLIA . .	90	99 ½	98 ¾
Detto liberate . . . . . » »	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »				
Impr. com. di Napoli » »	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »	Sconto Banca 7 %			
Detto di Siena . . . . . » »	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »				
Pantelegrafo Caselli » »		» »	» »	» »	» »	» »	» »				
Motore Barsanti Matteucci . . . . 1ª serie » »		» »	» »	» »	» »	» »	» »				
Detto detto 2ª serie » »		» »	» »	» »	» »	» »	» »				
5 % Ital. in picc. pezzi » »		» »	» »	» »	» »	63 30	» »				
3 % Idem Idem » »		» »	» »	» »	» »	39 60	» »				

VALORI A PREMIO	FINE CORRENTE PREZZO Lettera	FINE CORRENTE PREZZO Denaro	FINE CORRENTE PREMIO	FINE PROSSIMO PREZZO Lettera	FINE PROSSIMO PREZZO Denaro	FINE PROSSIMO PREMIO
5 % godimento 1° gennaio	»	»	»	»	»	»
3 % » 1° settembre	»	»	»	»	»	»
Azioni Strade Ferrate Livornesi	»	»	»	»	»	»
Dette Meridionali	»	»	»	»	»	»

OSSERVAZIONI

Prezzi fatti del 5 % 62 70 fine corrente.

Il Sindaco ANGIOLO MORTERA.

I creditori del fallimento di Simone Ricciarelli di Pescia sono invitati all'adunanza che avrà luogo la mattina del dì undici aprile anno corrente, a ore dieci antimeridiane, nella sala delle udienze del tribunale civile di Lucca, per procedere alla verificazione dei respettivi loro crediti ammissibili al passivo del fallimento predetto colle forme dalla legge prescritte.

554 M. I. Forti, *sindaco*.

---

551 EDITTO.

D'ordine dell'illustrissimo sig. Alessandro Catani, giudice delegato al fallimento a Giuseppe Cheli, sono intimati tutti i creditori verificati ed ammessi al passivo del fallimento medesimo, a presentare in persona o per mezzo di speciale procuratore la mattina del dì 23 marzo corrente a ore 11 antimeridiane precise nella Camera di consiglio del turno civile a questo tribunale per procedere alla nomina del sindaco definitivo qualora non abbia luogo concordato, con dichiarazione che nel caso di loro contumacia il tribunale procederà nei modi di ragione a tenore del codice di commercio.

Dalla cancelleria del tribunale civile e correzionale ff. di tribunale di commercio in Firenze.

Li 6 marzo 1866.

G. Manetti.

---

549 EDITTO.

D'ordine dell'illustrissimo signor Vincenzio Pallavicini giudice delegato al fallimento di Pietro Del Corona e Cesare Campagnano, sono invitati tutti i creditori del fallimento medesimo a presentarsi la mattina del dì 21 marzo corrente a ore 11 nella cancelleria del tribunale civile e correzionale di questa città ff. di tribunale di commercio, onde procedere avanti di esso signor giudice delegato e del sindaco provvisorio alla verificazione dei loro titoli di credito.

Dalla cancelleria del tribunale civile e correzionale.

Firenze, li 2 marzo 1866.

G. Manetti.

CASSA DI RISPARMIO DI PRATO

Prima denunzia di un libretto smarrito segnato di n° 10369 sotto il nome Chiti Albina per la somma ivi depositata di lire 53. — Ove non si presenti alcuno a vantar diritti sul libretto predetto, sarà dalla cassa summentovata riconosciuto per legittimo creditore il denunziante. 550

In nome di Sua Maestà Vittorio Emanuele II per grazia di Dio e per volontà della nazione Re d'Italia.

La Corte d'appello sedente in Firenze, sezione civile, Camera di consiglio:

Veduta la istanza di adozione presentata sotto di 8 febbraio 1866 dal nobile sig. Giovanni Montorselli possidente domiciliato in Siena rappresentato dal dott. Emilio Mazzoni;

Veduto l'atto di consenso alla adozione celebrato avanti il primo presidente della Corte sotto di 31 gennaio 1866, registrato a Firenze nel giorno medesimo, reg. 17, f. 24, n° 398, con lire 110 da Maffei;

Veduto il pubblico istrumento di adozione del primo febbraio 1866, ricevuto nei rogiti del dott. Giovan Batista Tolomei notaro senese;

Sentito in Camera di consiglio il Pubblico Ministero, il quale ha emesso parere favorevole alla adozione;

Assunte le opportune informazioni ai termini dell'art. 215 del codice civile;

Dichiara farsi luogo alla adozione che il nobile sig. Giovanni Montorselli domanda di fare del giovine sig. dottor Giuseppe Brachetti, figlio della signora Maria Nofia, e del sig. Flavio Brachetti dimoranti in Siena in conformità della istanza da esso come sopra presentata.

Ordina che il presente decreto venga pubblicato ed affisso alla porta esterna di questa Corte d'appello, e del tribunale civile e correzionale di Siena, e che venga inserito nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*.

Li 20 febbraio 1866.

Marzucchi

L. Ciatti *vice-canc.*

Così deciso il giorno che sopra in Camera di consiglio dai magistrati primo presidente Celso Marzucchi, vice presidente Batolommeo Franceschi, cav. Francesco Bicci, e cav. Enrico Branchi.

Avv. L. Ciatti *v. canc.*

A dì 21 febbraio 1866.

Il presente decreto di adozione è stato letto, e pubblicato all'udienza di questo giorno a forma della legge dal sottoscritto vice cancelliere.

Avv. L. Ciatti *v. canc.*

Collazionata la presente copia coll'originale concorda.

Rilasciata al dottor Emilio Mazzoni procuratore Montorselli, questo dì 22 febbraio 1866.

F. Berti *canc.*
Per copia conforme
552 Dott. Emilio Mazzoni.

Alfonso Bernoud fotografo domiciliato in Firenze, rende pubblicamente noto che fino dal 26 febbraio del corrente anno il signor Francesco Castiglioni, già commesso del suo stabilimento ed addetto alla vendita delle sue fotografie nel magazzino, posto sul canto di via dell'Orivolo, ha cessato d'appartenervi.

Firenze, li 28 febbraio 1866. 484

(13ª *Pubblicazione*).

ATTO DI DIFFIDAMENTO.

La Giunta municipale di Palazzolo Vercellese sottoscritta, per incarico del Consiglio comunale ed in sequela della convenzione stipulata colle Finanze dello Stato, Società dei canali e Società d'irrigazione all'ovest della Sesia per derivare dalla roggia Camera un corpo d'acqua ad estendere così l'irrigazione del proprio territorio, rende nota la deliberazione presa di promuovere dall'autorità competente la dichiarazione di utilità pubblica, circa l'espropriazione del terreno occorrente alla traduzione ed utilizzazione di detto corpo d'acqua; a tale effetto fece allestire dal geometra Carlo Locarni un piano particolarizzato delle opere ed occupazione di terreno che dimanda siansi dichiarate di utilità pubblica, datato siffatto piano coll'unita relazione dettagliata, e con un elenco dei terreni espropriandi con situazione e numeri di mappa, estensione, specifica dei possessori, e del prezzo che ne offre, delli 19 gennaio ultimo scorso.

Diffida quindi col presente, a mente della legge sull'espropriazione, per causa di utilità pubblica, 25 scorso giugno, d'avere depositato nella segreteria del comune di Fontanetto da Po e di quello di Palazzolo, la domanda col piano particolarizzato, relazione ed elenco Locarni, per ogni effetto che di ragione.

Palazzolo, 19 febbraio 1866.

Firmati all'originale:

Chiumello, *sindaco*.
Gellona, *assessore*.
Risico dottore, *id*.
Giuseppe Rinaldi, *segretario*.

Per copia:

G. Rinaldi.

V. *dal sindaco*
Chiumello 439

L'ufficio del procuratore generale presso la Corte di appello di Catania,

Visto il decreto di S. E. il primo presidente; vista la dimanda del dottor D. Salvatore Tropea, tendente a voler adottare un di lui nipote D. Francesco Agatino Tropea e Tropea figlio dei coniugi D. Casimiro e donna Giuseppa e tutti i documenti richiesti all'uopo dalla legge; visto l'articolo 8 della legge transitoria del 30 novembre 1865, n° 2,606; richiede che piaccia alla Corte deliberare farsi luogo all'adozione del dottor D. Salvatore Tropea del suo nipote D. Francesco Agatino Tropea e Tropea. Fatto all'uffizio il 12 del 1866. Francesco Simoncini sost. proc. generale.

La Corte d'appello di Catania, sezione civile, letto il ricorso e gli atti processuali ivi cennati, relativamente all'adozione fatta dal signor D. Salvatore Tropea Seminava figlio degli estinti coniugi D. Francesco Tropea e donna Carmela Seminava, in persona del di lui nipote D. Francesco Agatino Tropea e Tropea figlio dei coniugi D. Casimiro e donna Giuseppa di Aci Catena; Sentito in Camera di consiglio il Pubblico Ministero, rappresentato in persona del signor Francesco Simoncini sostituto procuratore generale del Re, che oralmente conchiuse insistendo nella superiore sua requisitoria scritta; visti ed applicati gli articoli 215 e 216 del Codice civile in vigore e l'articolo 781 della vigente procedura civile; uniformemente alla scritta ed orale requisitoria del Pubblico Ministero; sulla relazione del consigliere relatore signor cavaliere Gallo; — Dice farsi luogo all'adozione di che trattasi. — Prescrive che il presente decreto sia pubblicato, mercè l'affissione di cinque copie di esso, cioè una alla porta della sala di udienza di questa città, altra in quella esterna della prefettura di Catania, una terza in quella della casa comunale di Aci Catena, una quarta in quella della casa comunale di Aci Sant'Antonio, e l'ultima in quella della sala di udienza della pretura del detto mandamento di Aci Sant'Antonio, e colla inserzione nel giornale degli annunzi giudiziari di questo distretto e e nel giornale ufficiale del Regno. Così decretato in Catania dalla prefata Corte riunita in Camera di consiglio, coll'intervento dei signori commendatore Salvatore Ursino Ursino primo presidente, cavaliere Giuseppe Figlia, cavaliere Andrea Gallo, Pasquale Patti e cavaliere Giambattista Gunione, consiglieri, la mattina del 16 gennaio 1866.

Il primo presidente Salvatore Ursino Ursino — Il vice-cancelliere Salvatore Bordonali Miano. — Trascritto il superiore ricorso, la requisitoria del Pubblico Ministero ed il presente decreto della Corte nel reg. 14 dell'articolo 275 regolamento giudiziario.

Il vice-cancelliere S. Bordonali Miano.
548

APPIGIONASI diversi quartieri di 4 e 5 stanze compresa la cucina, nei Fondacci di San Niccolò, n° 29, accanto al palazzo Ortini. Recapito nello stesso stabile, p° p° quart. n° 9. 498

SOCIETÀ ANONIMA
PER LA VENDITA DEI BENI DEMANIALI
DEL REGNO D'ITALIA
AGENTE PER CONTO DEL GOVERNO

DIREZIONE DEMANIALE DI MACERATA.

UFFIZIO DEL REGISTRO DI MACERATA

AVVISO D'ASTA.

Si avvisa il pubblico che alle ore 9 antimeridiane del giorno di mercoledì 28 marzo 1866 si procederà, nel locale della Direzione demaniale della provincia, sito in Macerata, via Santa Caterina, civico numero 1102, palazzo Costa, nanti il signor cavalier direttore o chi per esso, ai pubblici incanti per atto pubblico o per scritta privata in tutto e per tutto a norma di legge, per la vendita degli stabili infra indicati

Comune di M. Corsaro — *Elenco n°* 10.

Numero d'ordine dell'elenco	DESCRIZIONE DELLO STABILE	VALORE attribuito allo stabile	VALORE delle scorte	PREZZO d' estimo che deve servire di base per gl'incanti
1	Podere con due case e fornace colonizzato da Sciarabotto Simone, proveniente dai Padri Agostiniani di Recanati. Superficie ettari 53 40 00, estimo censuario lire 37,470 44 distinto in due corpi di terra.	57,217 42	2,162 58	59,380 »

Gl aspiranti per essere ammessi all'incanto dovranno preventivamente o giustificare d'aver depositato presso l'ufficio di registro nel cui distretto sono posti i beni o depositare a mani del segretario sottoscritto il decimo del prezzo di stima dei lotti cui vogliono adire e dovranno inoltre depositare una somma approssimativa per il pagamento di tutte le spese.

La vendita è vincolata a tutte le condizioni espresse nei capitolati, di cui chiunque potrà prendere visione nella segreteria di detta Direzione.

Gl'incanti si terranno per pubblica gara ad accensione di candela vergine.

Macerata, li 26 febbraio 1866.

Per la Direzione demaniale suddetta:

Il segretario
556 Boeri.

SOCIETÀ ITALIANA DI MUTUO SOCCORSO
CONTRO I DANNI DELLA GRANDINE

AVVISO.

Milano, li 26 febbraio 1866.

In seguito alle eccezioni sollevatesi nell'assemblea generale del 28 ultimo scorso dicembre, intorno all'insufficienza del numero dei votanti, il regio Ministero d'agricoltura, industria e commercio, sentito il Consiglio di Stato, non ha trovato di convalidare l'assemblea medesima.

È perciò che la sottoscritta Direzione, dietro concerti presi col Consiglio d'amministrazione, convoca una seconda adunanza generale, pel giorno di lunedì 12 prossimo venturo marzo, che si terrà in un'aula del palazzo Durini, via Durini, n° 24 in questa città e sarà aperta alle 11 antimeridiane.

In questa seconda adunanza, previa lettura del processo verbale della precedente adunanza 28 ultimo scorso dicembre, saranno trattati gli oggetti posti nell'ordine del giorno dell'adunanza stata invalidata, e che qui, a miglior lume degli interessati, si trascrivono:

1° Nomina del presidente dell'assemblea;

2° Rapporto del direttore, sulle vicende dell'esercizio 1865 e sul movimento sociale nell'ora scadente primo novennio;

3° Rapporto del Consiglio d'amministrazione sul suo operato nell'esercizio 1865;

4° Nomina del direttore e modificazione dell'articolo 74 dello statuto;

5° Modificazioni agli articoli 6, 14, 16, 18, 20, 21, 35, 39, 44, 51, 54 e 55 dello statuto, non che degli altri articoli che vi hanno relazione;

6° Rapporto della Commissione di revisione del bilancio 1864;

7° Rapporto della Direzione intorno ad una proposta del Comitato di vigilanza di Bologna allo scopo che sia retribuito di un compenso, l'intervento alle sedute del Consiglio di amministrazione per parte dei membri del medesimo;

8° Nomina della Commissione di revisione del bilancio 1865;

9° Nomina della Commissione per la formazione della tariffa 1866;

10. Rapporto sui crediti della Società comprovati inesigibili;

11. Disposizioni intorno alle rimanenze passive della Società, per rifusione del 6 %, pagato nel 1861, onde far fronte alle maggiori passività dell'anno 1860 e per dividendi spettanti ai soci cessati regolarmente cogli anni 1861 e 1862, che fino ad ora non vennero dai soci reclamati.

12° Nomina dei membri del Consiglio di amministrazione che devono rimpiazzare i cessanti signori:

Piazzoni nobile cavaliere Giovanni Battista, senatore del Regno, rappresentante la provincia di Bergamo,

Chizzolini ingegnere Girolamo, rappresentante la provincia di Cremona,

Zani dottor Giacinto, rappresentante la provincia di Brescia,

Tettamanzi ingegnere Amanzio, rappresentante la provincia di Novara,

ed il rinunciante signor

Feletti avvocato Luigi, rappresentante la provincia di Bologna, non che dei membri per le provincie che mancano di rappresentanti nel Consiglio d'amministrazione;

13. Nomina del supplente nel Consiglio d'amministrazione in sostituzione al cessante signor Salvini rag. Ferdinando;

14. Indicazione dei membri del Consiglio generale, che giusta l'articolo 37 dello statuto, cessano coll'anno 1865 dal loro mandato.

Nell'invitare i signori soci deputati, a voler intervenire alla nuova adunanza, si fa dovere la sottoscritta Direzione di avvertirli, che in essa adunanza saranno valide le deliberazioni, qualunque sia il numero degli intervenuti, e ciò a sensi dell'ultimo alinea dell'articolo 61 dello statuto.

Il direttore
Cav. CARDANI ingegnere FRANCESCO.

Il segretario
479 Massara dottor Fedele.

È PUBBLICATO

UN

REPERTORIO DI GIURISPRUDENZA PENALE ITALIANA

OSSIA

Raccolta di oltre 1400 massime di giurisprudenza penale testualmente estratte a cura dell'avv. Narciso Baciocchi dalle migliori collezioni di decisioni delle Corti e dei Tribunali del Regno, e collocate sotto analoghi titoli disposti per ordine alfabetico, coll'indicazione in ogni massima della data della sentenza, della Corte, o del Tribunale che ne fece la pronunzia, e della collezione di decisioni da cui ne fu fatta l'estrazione

Questo Repertorio unitamente al testo del Codice penale italiano dei 20 novembre 1859, della legge sulle modificazioni al medesimo, del testo pure del nuovo Codice di procedura penale colla relazione ministeriale, colla legge sulle disposizioni transitorie, in fine con indice generale alfabetico delle materie, si comprende in un volume in ottavo portatile di oltre 450 pagine per comodo dei magistrati, degli avvocati o difensori, e di coloro che sono chiamati a sostenere l'officio di giurati avanti le Corti di Assise.

Ogni esemplare del detto volume si vende alla direzione del Giornale *La Legge*, in Firenze, in piazza S. Croce, 14, ed alla libreria e cartoleria di Emiliano Galletti, in Cortona (Toscana) al prezzo di lire cinque, e si spedisce franco in tutto il Regno, dietro vaglia postale.

Chiunque poi rivolgerà direttamente le domande alla libreria di Emiliano Galletti, ov'è in ispecie il deposito principale degli esemplari dello stesso volume, ed acquisterà in una volta dodici esemplari, otterrà gratis il tredicesimo esemplare.

I librai conseguiranno invece l'abbuono di un esemplare ogni dieci esemplari che acquistassero alla libreria medesima. 463

REGIO ECONOMATO GENERALE DI TORINO

Si notifica, che al mezzodì del 20 marzo p. v. in Torino e nell'uffizio della prefata Amministrazione, posto al n° civico 6 della via di San Maurizio, seguirà la vendita ai pubblici incanti del podere denominato *Bergera*, situato sulle fini di Vigone, circondario di Pinerolo, della superficie di ettaro 36 89 86, pari a giornate 96 83 6, al prezzo offerto di lire 78,000.

Le condizioni dell'asta sono visibili tanto presso l'uffizio dell'Economato generale predetto, quanto in Vigone presso il signor regio subeconomo D. Michele Cortazza.

Torino, il 22 febbraio 1866. 465

RIVISTA TECNOLOGICA ITALIANA

GIORNALE TEORICO-PRATICO

di Chimica, Agricoltura, Industria, Arti e Commercio.

Prezzo d'associazione per tutta l'Italia *franco* di posta:

Per un anno lire 9 | Per sei mesi lire 5 | Per tre mesi lire 3.

Dirigersi con vaglia postale o francobolli in lettera affrancata alla Direzione della *Rivista Tecnologica Italiana*, via Goito, Torino 9.

Firenze — Tip. BARBÈRA — Recente pubblicazione.

SUL MODO DI FARE IL VINO E CONSERVARLO

DELLA COLTIVAZIONE DEGLI ULIVI E DELLA VIGNA BASSA

Istruzione teorico-pratica di **Francesco De Blasiis**, socio dell'Accademia dei Georgofili (Terza edizione), un vol. L. 4 20.

NB. L'opera suddetta si trova dai principali librai d'Italia. - Dirigendosi all'editore G. BARBÈRA in Firenze con vaglia postale, sarà inviata *franca* in tutto il Regno.

INCHIOSTRI DA STAMPA di tutte qualità della rinomata fabbrica di J. Kline di Strasburgo.

Corso dei Tintori, n° 57, piano primo, in Firenze.

PROVINCIA DI PRINCIPATO CITERIORE

DIREZIONE DELLE TASSE E DEL DEMANIO DI SALERNO

Vendita di beni demaniali autorizzata dalle leggi 21 agosto 1862, n° 793 e 24 novembre 1864, n° 2006, eseguita dalla Società Anonima per la vendita di beni del Regno d'Italia, agente per conto del Governo.

AVVISO D'ASTA.

Il 12 aprile 1866, alle ore 11 ant. si procederà nell'ufficio della Direzione delle tasse e del demanio di Salerno ai pubblici incanti, per la definitiva aggiudicazione a favore dell'ultimo miglior offerente, dei beni infradescritti, compresi nell'elenco 26, pubblicato nel *Giornale di Napoli* delli 12 dicembre 1865, quale elenco, insieme ai relativi documenti, trovasi depositato nell'ufficio direttivo predetto.

Gl'incanti saranno presieduti dal signor direttore o da un suo delegato, in rappresentanza della sopraindicata Società, la quale agisce a nome e per conto del Governo.

Elenco 26 — Beni provenienti dai Liguorini di Ciorani e Pagani, e dal Monastero di Santa Teresa in San Giorgio.

Lotto n° 1 — Comune di Mercato San Severino — Podere detto *Vigna* o *Vigorito* nel villaggio de'Ciorani, di natura seminatorio, con piante, casa colonica, aia e pozzo, della misura locale mog. 27, m. 26; metrica ett. 10, are 32, cent. 02.

Prezzo sul quale verrà aperta l'asta lire 54,977.

Per essere ammessi a prender parte all'asta, gli aspiranti dovranno prima dell'ora stabilita per l'apertura degl'incanti, depositare nella segreteria della Direzione, in danaro od in titoli di credito, una somma corrispondente al decimo del valore estimativo dei vari lotti al cui acquisto aspirano.

La vendita è inoltre vincolata all'osservanza delle altre condizioni contenute nel capitolato generale e speciale di cui sarà lecito a chiunque di prendere visione nell'ufficio procedente.

Gl'incanti saranno tenuti col mezzo di pubblica gara, senza farsi luogo a ripetizione, in caso di deserzione di esperimento.

L'aggiudicazione non avrà luogo se non intervengono almeno due oblatori.

Ogni offerta in aumento non potrà esser minore di lire 200.

Salerno, li 24 febbraio 1866.

Pel direttore:

Il primo segretario
557 F. Garin.

BANCA NAZIONALE TOSCANA

IL CONSIGLIO

Visto il bilancio dell'annata 1865, compilato sulle norme deliberate nell'adunanza del 21 novembre 1865;

Letto il rapporto dei sindaci sul bilancio stesso:

Approva il detto bilancio per la gestione dell'annata 1865, portante un utile di L. 1,096,157 48, dal quale prelevata e lasciata a parte la somma di L. 35,000, per creare un primo fondo di cassa di previdenza a favore degli impiegati in ordine e per le cause espresse nella deliberazione di questo giorno, ordina la divisione e pagamento ai signori azionisti a ragione di lire 106 per azione lasciando la frazione a massa di rispetto.

I pagamenti comincieranno in Firenze il 13 marzo corrente per seguitare nei giorni di martedì, giovedì e sabato di ciascuna settimana, dalle ore 10 alle 2, e in Livorno e nelle succursali il 12 detto per seguitare in tutti i giorni in cui stanno aperte le casse.

Ordina pure la pubblicazione tanto del bilancio che del rapporto dei sindaci a cura della direzione della sede di Firenze.

Così deliberato nella LXIII adunanza del Consiglio superiore della Banca tenuto in Firenze il 6 marzo 1866 presenti i sottoscritti:

Cav. Cesare Conti, presidente della Camera di commercio di Firenze;

Moisè Padova, presidente della Camera di commercio di Livorno;

Commendator avv. Federigo Gobbi, direttore generale del Contenzioso finanziario;

Cav. Gio. Gualberto Bertini, direttore a nomina del R. Governo alle sede di Firenze;

Enrico Ottonelli, aiuto direttore a nomina del R. Governo alla sede di Livorno;

Cesare Ciardi, censore di turno alla sede di Firenze, delegato a supplire il direttore a nomina della Camera di commercio di Firenze;

Giovanni Pieruzzini, direttore a nomina della Camera di commercio di Livorno;

Cav. avvocato Giuseppe Servadio, direttore a nomina degli azionisti alla sede di Firenze;

Felice Uzzielli, direttore a nomina degli azionisti alla sede di Livorno.

555

COMUNITÀ DI MONTE SAN SAVINO

AVVISO.

Per il duplice titolo d'insufficiente numero di aspiranti alle condotte medico-chirurgiche di questo comune, a cui si apriva il concorso con avviso 12 p° p° gennaio inserito nel n° 22 della *Gazzetta Ufficiale*, e per la pendenza di superiore decisione sopra gravame in proposito presentato, rimane il concorso medesimo prorogato a tutto il giorno 15 marzo 1866.

Dal palazzo municipale di Monte S. Savino, il dì 14 febbraio 1866.

Il consigliere delegato straordinario
553 Dott. E. Brughera.

Avviso ai Municipi ed alle Preture

Il REGISTRO DEI PROCESSI VERBALI DELLE UDIENZE, prescritto alle Preture dall'articolo 192, n° 1 del Regolamento 14 dicembre 1865, e quello degli AVVISI PER LE CONCILIAZIONI, prescritto, dall'articolo 175, lettera *A*, del Regolamento, alle Cancellerie dei Conciliatori, trovansi vendibili presso la Tipografia EREDI BOTTA in Firenze, via Castellaccio, 20; e in Torino via d'Angennes, palazzo Carignano, al prezzo di lire 5, centesimi 80 per ogni centinaio di fogli, comprese le spese d'affrancamento.

NB. Le domande dovranno essere affrancate ed accompagnate da vaglia postale corrispondente.

CODICE PER LA MARINA MERCANTILE

DEL REGNO D'ITALIA

CORREDATO DELLA RELAZIONE DEL MINISTRO GUARDASIGILLI

fatta a S. M. in udienza del 25 giugno 1865

Edizione in 16° — Prezzo: centesimi 60.

Dirigere le domande col relativo vaglia postale alla suddetta Tipografia.

FIRENZE
via della Ninna
rimpetto al Palazzo Vecchio

TORINO
via Nuova, casa Natta, 2
Angolo di piazza San Carlo

DROGHERIA G. ACHINO

Commercio speciale di Vini e di Thè, col deposito a Firenze del rinomato Vermouth dei fratelli Cora di Torino.

FIRENZE. — Tipografia Eredi Botta, via del Castellaccio, 20.